



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

**Ufficio federale dell'energia UFE**

Versione del 07 maggio 2026 (Versione aggiornata nell'aprile 2025)

---

# Promozione di tecnologie e processi innovativi

## Direttiva

---

**Direttiva**

**Data:** 07 maggio 2026

**Luogo:** Berna

**Editore:**

Ufficio federale dell'energia UFE  
CH-3003 Berna  
[www.bfe.admin.ch](http://www.bfe.admin.ch)

**Autori:**

Sarah Hafner, ECOPLAN  
Simon Steinlin, ECOPLAN  
Denis Billat, UFE  
Irène Barras, UFE  
Paule Anderegg, UFE  
Sarah Achermann, UFE  
Jonathan Vouillamoz, UFE  
Daniel Schaller, UFE  
Martin Jiskra, UFAM  
Simone von Felten, UFAM  
Daniel Zürcher, UFAM

**Scopo e valenza della presente direttiva:**

La presente direttiva rappresenta un ausilio in termini di esecuzione; da un lato precisa l'oggetto della promozione e, dall'altro, le modalità con cui vengono presentate e valutate le domande di aiuti finanziari per tecnologie e processi innovativi.

Le direttive sono uno strumento ausiliario per interpretare una norma giuridica. Hanno una valenza superiore rispetto alle raccomandazioni (che non sono vincolanti), ma sono meno vincolanti delle ordinanze. La presente direttiva riflette la posizione delle autorità esecutive. In linea di principio non è esclusa la possibilità di deroghe motivate, tuttavia tali deroghe possono essere concesse solo se è fornita la prova che sono comunque rispettate le disposizioni giuridiche a cui la direttiva fa riferimento. In caso di necessità o di modifica della legislazione, si procede al conseguente adeguamento della direttiva.

<u>Versione</u>	<u>Modifiche apportate</u>
Agosto 2025	Creazione del documento originale
Aprgioile 2026	Definizione della durata dell'effetto (glossario) Precisazione relativa alla necessità per le imprese appartenenti a un raggruppamento di presentare un cronoprogramma (1) Precisazioni relative alla determinazione dei contributi di esercizio annui (2.3.1) Precisazione relativa alla responsabilità in caso di raggruppamento di imprese (3.2) Durata massima tra la presentazione della domanda e l'inizio del progetto (3.3.4) Adeguamento del versamento dei contributi di esercizio annui (3.6.2) Precisazioni relative all'IVA (5.3.1) Adeguamenti e precisazioni relativi ai requisiti per gli operatori nel SSQE (allegato 2)
Maggio	Aggiunta del link alla scheda di finanziamento per le imprese che partecipano al SSQE (3.3.1)

# Indice

Glossario .....	6
Elenco delle abbreviazioni.....	7
1    Introduzione .....	8
2    Criteri di selezione e di valutazione .....	10
2.1    Criteri di selezione formali .....	10
2.2    Criteri di selezione materiali.....	11
2.2.1    Cronoprogrammi per imprese singole e settori .....	11
2.2.2    Tecnologie e processi innovativi.....	11
2.2.3    Provvedimenti meritevoli di promozione.....	12
2.2.4    Criteri di esclusione .....	15
2.2.5    Interfaccia con il SSQE e impegno di riduzione .....	16
2.3    Determinazione dell'importo dell'aiuto finanziario .....	17
2.3.1    Principio .....	17
2.3.2    Indicazioni sui calcoli .....	20
2.3.3    Criteri per la definizione delle priorità delle domande di promozione .....	22
3    Organizzazione e procedure in caso di istanze dirette .....	23
3.1    Introduzione .....	23
3.2    Chi può presentare un'istanza diretta .....	23
3.3    Procedura di aggiudicazione .....	24
3.3.1    Presentazione della domanda.....	24
3.3.2    Esame delle domande.....	25
3.3.3    Decisione .....	25
3.3.4    Inizio del progetto .....	25
3.4    Attuazione dei programmi di settore: ruolo del soggetto responsabile del programma ...	26
3.5    Monitoraggio e reporting .....	27
3.5.1    Obbligo di notifica .....	27
3.5.2    Rendicontazione .....	27
3.5.3    Altre possibili verifiche .....	30
3.6    Versamento degli aiuti finanziari.....	30
3.6.1    Contributi d'investimento .....	30
3.6.2    Contributi d'esercizio annui .....	30
3.6.3    Ultima erogazione possibile.....	31
3.6.4    Mancato rispetto degli impegni.....	31
3.6.5    Deroghe in caso di programmi di settore .....	31
4    Bandi di gara tematici.....	32

4.1	Introduzione .....	32
4.2	Chi può partecipare a bandi di gara tematici? .....	32
4.3	Cosa può essere promosso .....	32
4.3.1	Tecnologie e processi innovativi.....	32
4.3.2	Criteri di esclusione ed eccezioni .....	33
4.3.3	Criteri di valutazione .....	33
4.4	Procedura di aggiudicazione .....	33
4.4.1	Disposizioni generali.....	33
4.5	Attuazione dei programmi di settore: ruolo del soggetto responsabile del programma ...	34
4.6	Monitoraggio e reporting .....	34
4.7	Versamento degli aiuti finanziari.....	34
5	Informazioni generali.....	35
5.1	Contatto per i richiedenti .....	35
5.2	Comunicazione pubblica.....	35
5.3	Imposta sul valore aggiunto .....	35
5.3.1	Aiuti finanziari per le imprese / gli stabilimenti d'impresa .....	35
5.3.2	Aiuti finanziari per i programmi di settore .....	35
6	Allegati.....	37

## Glossario

Tema	Spiegazione
Contributi d'esercizio (annui)	Aiuti finanziari finalizzati a sostenere i costi d'esercizio annui del provvedimento innovativo di cui l'impresa deve farsi carico. Vengono calcolati sulla base delle uscite supplementari legate alla gestione dei provvedimenti innovativi rispetto alle tecniche convenzionali.
Cronoprogramma per settore	Cronoprogramma per un saldo netto delle emissioni pari a zero che viene elaborato in un settore omogeneo e che, a differenza dei cronoprogrammi individuali, mostra il bilancio dei gas serra (GES) tipico del settore e l'effetto delle misure.
Programma di settore	Programma di settore che mira, in un determinato numero di PMI, a sostenere lo stesso tipo di provvedimenti o processi innovativi che individua mediante un cronoprogramma per settore.
Emissioni dirette	Emissioni di gas serra generate nella fase di esercizio, in particolare dalla combustione di vettori energetici e da processi (art. 2 lett. b LOCl). Corrispondono allo scope 1 in base al Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol).
Emissioni indirette	Emissioni di gas serra generate dalla messa a disposizione di energia acquistata (art. 2 lett. c LOCl). Corrispondono allo scope 2 in base al GHG Protocol.
Contributi d'investimento	Aiuti finanziari finalizzati a sostenere i costi d'investimento del provvedimento innovativo di cui l'impresa deve farsi carico.
Piccole e medie imprese (PMI)	Per PMI ai sensi della LOCl si intende un'impresa che impiega meno di 250 collaboratori, presenta un consumo annuo di calore pari al massimo a 5 GWh e che presenta un consumo annuo di elettricità pari al massimo a 0,5 GWh.
Costi supplementari	Differenza tra i costi (costi d'investimento o d'esercizio) di un provvedimento innovativo e i costi complessivi di una misura convenzionale in cui si incorrerebbe comunque.
Emissioni a valle	Emissioni prodotte da terzi a valle come conseguenza delle attività dell'impresa considerata. Corrispondono alle emissioni scope 3 a valle in base al GHG Protocol (dalla categoria 9 alla 15).
Emissioni negative (NET)	Prelievo permanente del CO <sub>2</sub> dall'atmosfera attraverso attività umane che risulta netto in base a un'analisi del ciclo di vita e del sistema (viene assorbito più CO <sub>2</sub> di quello rilasciato).
Cronoprogramma per un saldo netto delle emissioni pari a zero	Strumento strategico per fare il punto della situazione sulle emissioni di gas serra e per introdurre una strategia orientata a un saldo netto pari a zero con provvedimenti concreti.
Confronto delle varianti (metodo)	Metodo di calcolo per determinare l'entità dell'aiuto finanziario in cui vengono stimati eventuali costi supplementari delle tecnologie e dei processi innovativi rispetto alle tecnologie e ai processi convenzionali.
Emissioni a monte	Emissioni prodotte da terzi a monte in relazione alle attività dell'impresa considerata. Corrispondono alle emissioni scope 3 a monte in base al GHG Protocol (dalla categoria 1 alla 8).
Durata dell'effetto	La durata dell'effetto della misura indica il periodo durante il quale la misura produce l'effetto calcolato. Tale periodo non può superare i 20 anni.

## Elenco delle abbreviazioni

art.	articolo/i
cpv.	capoverso/i
cap.	capitolo
cpv.	capoverso/i
CCU	Carbon Capture and Utilization
CCS	Carbon Capture and Storage
CCUS	Carbon Capture, Utilisation and Storage
cfr.	Confronta
CO <sub>2</sub> eq	equivalente di diossido di carbonio
DACCS	Direct Air Carbon Capture and Storage
GES	gas a effetto serra (gas serra)
lett.	lettera/e
LOCli	legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica
LSu	legge sui sussidi
NET	tecnologie a emissioni negative
OOCl	ordinanza concernente la legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (ordinanza sulla protezione del clima)
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
UFE	Ufficio federale dell'energia
v.	vedi
VCM	Voluntary Carbon Market

# 1 Introduzione

## Obiettivi dell'articolo 6 LOCl

La legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCl)<sup>1</sup> stabilisce come obiettivo che, rispetto al 1990, le emissioni di gas serra del settore industriale siano ridotte del 50 per cento entro il 2040 e del 90 per cento entro il 2050. Questo obiettivo deve essere raggiunto con imprese che attuano i cronoprogrammi per un saldo netto delle emissioni pari a zero (di seguito denominati cronoprogrammi o cronoprogramma) secondo l'articolo 5 LOCl che prevedono provvedimenti volti alla riduzione delle emissioni e all'impiego di tecnologie a emissioni negative (NET).

Gli aiuti finanziari previsti dall'art. 6 LOCl devono essere utilizzati per sostenere l'attuazione di tali cronoprogrammi. Conformemente all'articolo 6 LOCl, le imprese possono richiedere fino al 2030 aiuti finanziari per progetti volti all'attuazione di tecnologie e processi innovativi. La LOCl prevede una spesa di massimo 1,2 miliardi di franchi complessivi per la promozione di tecnologie e processi innovativi, dedotte le risorse per coprire i rischi di cui all'articolo 7 LOCl.

## Basi legali

La base legale per la promozione di tecnologie e processi innovativi funzionali all'attuazione dei cronoprogrammi di imprese e settori è costituita dall'articolo 6 della legge federale del 30 settembre 2022 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCl, RS 814.310) e nell'ordinanza del 27 novembre 2024 concernente la legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (ordinanza sulla protezione del clima, OOCli<sup>2</sup>, RS 814.310.1). Si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu, RS 616.1) e della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).

## Cosa può essere promosso e con quali modalità?

Le risorse della LOCl sono destinate a essere utilizzate per l'impiego di tecnologie e processi innovativi in imprese che svolgono un ruolo di precursore («*early movers*»). Possibili campi di applicazione sono ad esempio provvedimenti in ambito di accoppiamento dei settori, trasporti, processi per lo stoccaggio di energia, efficienza delle risorse / economia circolare oppure CCS / CCU e NET.

Il presupposto per presentare un provvedimento è un cronoprogramma o un cronoprogramma per settore di cui all'articolo 5 LOCl<sup>3</sup>, che non risalga a oltre cinque anni prima e che riporti i provvedimenti per ridurre le emissioni di gas serra o per conseguire emissioni negative.

## Chi può presentare domande di progetto e con quali modalità?

In merito alla presentazione del progetto è possibile distinguere due approcci (bottom-up vs top-down).

Con l'**approccio bottom-up** le domande possono essere presentate in linea di principio in qualsiasi momento (approccio aperto, istanza diretta). Alla presentazione viene operata una distinzione tra (art. 12 OOCli):

---

<sup>1</sup> RS 814.310 [Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica](#)

<sup>2</sup> RS 814.301.1 [Ordinanza concernente la legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica.](#)

<sup>3</sup> Le informazioni sono disponibili nella [direttiva Cronoprogrammi per un saldo netto delle emissioni pari a zero.](#)

- Presentazione da parte di singole imprese / singoli stabilimenti d'impresa (**istanza individuale**), sulla base del **cronoprogramma** dell'impresa.
- Presentazione collettiva da parte di più imprese / stabilimenti d'impresa che si associano ai fini della domanda di aiuto finanziario (**raggruppamento**). Nell'ambito di un raggruppamento, le imprese tenute a redigere e presentare un cronoprogramma sono, di norma:
  - le imprese alle quali verrà attribuito l'effetto della misura; oppure
  - le imprese che beneficiano dell'aiuto finanziario e il cui bilancio dei gas a effetto serra (principalmente le fonti di GES) o il cui consumo energetico è influenzato dalla misura.
- Presentazione di programmi di settore da parte di **associazioni di categoria**, sulla base di un **cronoprogramma per settore** elaborato dall'associazione di categoria. La partecipazione a programmi di settore è rivolta alle PMI.

Con l'**approccio top-down**, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) pubblica bandi di gara tematici per la presentazione di progetti. Sul sito web dell'UFE è possibile informarsi se, quando e a quali condizioni si può procedere alla presentazione. Nell'**approccio top-down** si distingue tra:

- **Bandi di gara tematici per singole imprese o stabilimenti d'impresa:** i bandi si rivolgono a imprese / stabilimenti d'impresa, singoli o associati, che possono partecipare presentando un progetto.
- **Bandi di gara tematici per settori:** questi bandi sono rivolti ad associazioni di categoria. La presentazione del programma viene effettuata dall'associazione di categoria oppure dal soggetto responsabile del programma che si occupa dell'inoltro per conto della stessa.

Un altro requisito obbligatorio per la partecipazione a bandi di gara tematici è la presentazione di un cronoprogramma (in caso di bandi di gara per singole imprese) o di un cronoprogramma per settore (in caso di bandi di gara per l'intero settore) in cui i provvedimenti promossi dal bando costituiscano una componente importante.

## 2 Criteri di selezione e di valutazione

Tutte le domande devono soddisfare dei requisiti formali e materiali. Se questi requisiti sono soddisfatti, le domande vengono valutate secondo i criteri di valutazione materiali.

Queste diverse categorie di criteri di selezione e valutazione sono descritte nella tabella sottostante.

Criteri	Descrizione	Capitolo
<b>Criteri di selezione formali</b>	I criteri formali riguardano ad esempio la completezza dei documenti presentati (tra cui il formulario di domanda e gli allegati, come il cronoprogramma) oppure il rispetto delle scadenze e delle prescrizioni temporali.	V. cap. 2.1
<b>Criteri di selezione materiali</b>	I criteri materiali stabiliscono diversi requisiti per i provvedimenti meritevoli di promozione (ad es. fasi di sviluppo tecnologico che possono beneficiare di una promozione) e definiscono le eccezioni (ad es. gestori degli impianti nel sistema di scambio di quote di emissioni [SSQE] o con un obbligo di riduzione).	V. cap. 2.2
<b>Criteri di valutazione</b>	I criteri di valutazione comprendono: – criteri per la determinazione dell'importo dell'aiuto finanziario, nonché – criteri per la prioritizzazione degli incentivi complessivamente disponibili.	V. cap. 2.3

Tabella 1: panoramica dei criteri di selezione e di valutazione

### 2.1 Criteri di selezione formali

Affinché una domanda possa essere presa in considerazione, i criteri di selezione formali devono essere rispettati. In caso di informazioni mancanti, la domanda viene rinviata al richiedente con la possibilità di essere completata entro un termine adeguato. Se le informazioni mancanti non vengono trasmesse entro i tempi previsti, non si potrà entrare nel merito della domanda.

I requisiti formali comprendono:

	Descrizione	Cosa viene verificato?
<b>F1</b>	Completezza dei documenti presentati (vedasi elenco nel modulo di domanda)	Sono presenti tutti i documenti necessari ai fini dell'ammissione della domanda?
<b>F2</b>	Completezza e comprensibilità delle informazioni e dei dati richiesti	I documenti messi a disposizione sono sufficientemente dettagliati per poter dare avvio al processo di valutazione?
<b>F3</b>	Rispetto delle scadenze e delle prescrizioni temporali	I giorni di riferimento o le scadenze sono stati rispettati?
<b>F4</b>	Il finanziamento complessivo e la sostenibilità economica del progetto sono dimostrati. Per le domande di programma: i costi complessivi sono plausibili.	Il finanziamento del progetto è garantito da tutte le risorse finanziarie dichiarate? Per le domande di programma: la plausibilità dei costi complessivi è verificabile?
<b>F5</b>	Prova del consenso di tutti i partner di progetto coinvolti	Sono presenti firme, dichiarazioni di consenso ecc.?

Tabella 2: criteri di valutazione formali

## 2.2 Criteri di selezione materiali

Gli aiuti finanziari possono essere concessi solo per provvedimenti che soddisfano i seguenti requisiti materiali.

	<b>Criterio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Rimando</b>
<b>I1</b>	I requisiti relativi al cronoprogramma sono soddisfatti. Per le domande di programma: le PMI partecipanti o considerate soddisfano i criteri richiesti a tal fine.	2.2.1	Art. 5 cpv. 1 LOCl Art. 3-7 OOCl
<b>I2</b>	Tecnologie e processi innovativi: il provvedimento si colloca in una fase di sviluppo che può beneficiare di promozione.	2.2.2	Art. 11 cpv. 1 OOCl All. 2 n. 1-3 OOCl
<b>I3</b>	I requisiti secondo l'allegato 2 OOCl sono soddisfatti <ul style="list-style-type: none"> <li>- I requisiti relativi ai provvedimenti per la riduzione delle emissioni o lo stoccaggio del CO<sub>2</sub> in prodotti o nel sottosuolo sono soddisfatti.</li> <li>- I requisiti relativi all'ammontare della riduzione di gas serra (valori soglia) sono soddisfatti.</li> </ul>	2.2.3	All. 2 OOCl
<b>I4</b>	Il provvedimento soddisfa tutti e tre i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il provvedimento fornisce un contributo adeguato al raggiungimento degli obiettivi della politica energetica e climatica della Confederazione.</li> <li>- È garantita l'esclusione di una doppia promozione.</li> <li>- Esclusione di effetto di trascinamento: senza l'aiuto finanziario, il provvedimento non verrebbe realizzato.</li> </ul>	2.2.4	Art. 11 cpv. 4 OOCl
<b>I5</b>	I requisiti relativi ai gestori di impianti nel SSQE e con impegno di riduzione sono soddisfatti. Per le domande di programma: il rispetto dei requisiti da parte dei gestori di impianti con obbligo di riduzione è garantito dal responsabile del programma.	2.2.5	Art. 11 cpv. 3 OOCl
<b>I6</b>	Per le domande di programma: la capacità organizzativa dell'ente responsabile di gestire il programma è dimostrata in modo convincente e l'assenza di conflitto di interessi è confermata.		Modulo di domanda per i programmi settoriali, capitolo 2.3

Tabella 3: criteri di valutazione in termini di contenuto

### 2.2.1 Cronoprogrammi per imprese singole e settori

Tutti i requisiti che un cronoprogramma e un cronoprogramma per settore devono soddisfare sono esposti nella direttiva Cronoprogrammi per un saldo netto delle emissioni pari a zero.

Nella valutazione della domanda per gli aiuti finanziari viene posta attenzione soprattutto ai benefici dell'attuazione del provvedimento. L'effetto atteso del provvedimento viene misurato in base a quanto contribuisce a rispettare i percorsi di riduzione e di sviluppo delle capacità previsti nel cronoprogramma (secondo art. 3 cpv. 1 lett. e e f e art. 4 cpv. 2 lett. e e f; OOCl).

Le informazioni sui requisiti aggiuntivi, elencati nel capitolo 2.2.3, per i provvedimenti per i quali viene richiesto un aiuto finanziario devono essere presentate a complemento del cronoprogramma.

Un cronoprogramma completo costituisce parte integrante della domanda di promozione.

### 2.2.2 Tecnologie e processi innovativi

Le tecnologie e i processi impiegati nei provvedimenti sono considerati innovativi ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 LOCl in combinato disposto con l'articolo 11 capoverso 1 OOCl se si trovano in una delle tre seguenti fasi di sviluppo:

Fase di sviluppo	Caratteristiche
Finalità dimostrative (fase di sviluppo 4)	Il provvedimento non è ancora stato testato e attuato su scala reale. I progetti di dimostrazione servono alla sperimentazione sul mercato. Vengono realizzati in scala 1:1 e permettono una valutazione completa sul piano tecnico, economico e sociale nell'ottica di un'effettiva introduzione sul mercato. In particolare, forniscono risposte circa l'effetto e il dispendio richiesto dai controlli e dagli interventi di manutenzione. Inoltre, richiamano l'attenzione di potenziali utenti sulla nuova tecnologia, sul nuovo prodotto, sulla nuova forma organizzativa o sul nuovo strumento.  In questa fase di sviluppo possono essere sostenute solo misure in ambito dello scope 3.
Autorizzazione all'immissione in commercio e introduzione sul mercato (fase di sviluppo 5)	Il provvedimento è stato attuato almeno una volta su scala reale. La relativa tecnologia / il relativo provvedimento è stata/o attuata/o da almeno un utente di riferimento che può riferire su effetto, costi e rischi di attuazione del provvedimento.  Questo impianto di riferimento si trova in Svizzera o nell'UE e presenta condizioni di attuazione simili a quelle della misura prevista.
Diffusione sul mercato (fase di sviluppo 6)	Il provvedimento è già stato attuato più di una volta in Svizzera ed è possibile consultare gli utenti di riferimento (ad es. in merito ai costi e all'effetto). Permangono tuttavia considerevoli rischi di attuazione, come ad esempio problemi di compatibilità nel caso di integrazione con sistemi esistenti, sfioramento dei costi e delle tempistiche, problemi legati alla prestazione e mancanza di affidabilità, mancanza di accettazione da parte dei clienti e sul mercato, qualità insufficiente dei prodotti, mancanza di conformità e sicurezza nel caso di processi certificati o mancanza di esperienza e insoddisfazione degli utilizzatori.

Tabella 4: fasi di sviluppo di tecnologie e processi innovativi

L'articolo 6 LOClI non prevede sostegni per i progetti di ricerca.

### 2.2.3 Provvedimenti meritevoli di promozione

L'implementazione di tecnologie e processi innovativi per l'attuazione dei cronoprogrammi può avvenire mediante diverse tipologie di provvedimenti.

- Provvedimenti per la riduzione delle emissioni dirette e indirette in impianti come unità tecniche fisse in un sito (scope 1 e 2)
- Provvedimenti per la riduzione delle emissioni direttamente a monte e a valle in impianti come unità tecniche fisse in un sito (scope 3)
- Provvedimenti per lo stoccaggio del CO<sub>2</sub> in prodotti o nel sottosuolo (emissioni negative)
- Provvedimenti di riduzione nell'esercizio di aeromobili, autocarri, trattori a sella, battelli e nel traffico su rotaia

Un elenco esemplificativo con possibili campi di applicazione è riportato nell'allegato A.

Le condizioni che i provvedimenti devono soddisfare nell'ambito di un cronoprogramma sono descritte nella direttiva Cronoprogrammi per un saldo netto delle emissioni pari a zero. Di seguito vengono descritti i requisiti specifici per un sostegno finanziario secondo l'articolo 6 LOClI.

## Requisiti relativi ai provvedimenti volti alla riduzione delle emissioni

### Provvedimenti scope 1 e 2

Sono possibili aiuti finanziari per provvedimenti che riducono le emissioni di gas serra dirette e indirette nell'impresa o nello stabilimento d'impresa.

Per le imprese che gestiscono aeromobili, autocarri, trattori a sella, battelli e che operano nel traffico su rotaia, le emissioni causate dal loro esercizio sono considerate emissioni dirette dell'impresa.

Per i provvedimenti volti alla riduzione delle emissioni dirette e indirette della fase di sviluppo «finalità dimostrative» non è possibile richiedere alcun aiuto finanziario secondo l'articolo 6 LOCl.

### Provvedimenti scope 3

Un aiuto finanziario è possibile per provvedimenti volti alla riduzione delle emissioni di gas serra in processi al di fuori dell'impresa o dei singoli stabilimenti d'impresa, a condizione che siano collocati direttamente a monte o a valle dell'impresa o dello stabilimento d'impresa, ossia l'impresa può esercitare un'influenza diretta sulle emissioni dei suoi fornitori direttamente a monte o degli acquirenti direttamente a valle.

Il commercio intermedio e il trasporto direttamente a monte o a valle dell'impresa non devono essere visti come l'unica possibilità per promuovere l'impiego di una tecnologia innovativa per ridurre le emissioni, ma devono essere considerate anche le imprese che collaborano con questi intermediari e forniscono prodotti o erogano servizi per l'impresa che richiede un aiuto finanziario secondo l'articolo 6.

Le imprese devono, in linea di principio, attuare le misure di riduzione in Svizzera. Il sostegno a misure volte alla riduzione delle emissioni Scope 3 all'estero è ipotizzabile se l'impresa dimostra all'UFE che tutti i punti seguenti sono soddisfatti:

- L'impresa svizzera ha sfruttato al massimo le misure innovative possibili relative agli Scope 1, 2 e 3 in Svizzera secondo il suo cronoprogramma, (art. 3 cpv. 4 LOCl);
- La misura riguarda un processo direttamente a monte o a valle dell'impresa svizzera;
- Lo Scope 3 è rappresentato nel cronoprogramma dell'impresa (bilancio delle emissioni, traiettoria di riduzione e piano delle misure);
- La riduzione delle emissioni all'estero è duratura e può essere controllata dall'impresa svizzera. Ciò è garantito se:
  - L'impresa estera appartiene all'impresa svizzera o è giuridicamente controllata da essa; oppure
  - L'impresa svizzera esercita un'influenza di fatto sull'impresa estera, ad esempio perché ne è il principale acquirente;
- Le altre condizioni previste dalla LOCl e dalla OOCli per il sostegno sono rispettate.

Qualora, nell'attuazione, si riscontrasse che il sostegno a misure all'estero prevale su quello a misure in Svizzera, violando così l'articolo 3 capoverso 1 LOCl, la prassi in materia di sostegno sarà adeguata di conseguenza.

## Requisiti relativi ai provvedimenti per lo stoccaggio del CO<sub>2</sub>

Provvedimenti che immagazzinano il CO<sub>2</sub> in prodotti o nel sottosuolo in modo temporaneo o permanente (art. 11 cpv. 2 lett. c e all. 2 n. 3 OOCli) possono riguardare l'intera catena di processo dalla cattura, passando per il trasporto del CO<sub>2</sub>, fino all'utilizzo o allo stoccaggio.

Conformemente all'allegato 2 numero 3.1 OOCli, il prelievo e lo stoccaggio sono possibili in linea di principio soltanto se il CO<sub>2</sub> proviene dai seguenti impianti o fonti:

- Da impianti con emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti da processi che non possono essere ridotte con misure tradizionali, come ad esempio la sostituzione dei combustibili fossili. Tra questi rientrano ad esempio impianti per la produzione di clinker di cemento o impianti il cui scopo principale consiste nello smaltimento dei rifiuti urbani o speciali secondo l'articolo 3 lettere a e c dell'ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR, RS 214.600).
- Da impianti esistenti che ai fini del processo necessitano di vapore o di calore ad alta temperatura di almeno 800 gradi Celsius. Nella domanda di promozione occorre argomentare in modo plausibile che eventuali alternative, come ad esempio l'elettrificazione o l'utilizzo di combustibili rispettosi del clima, sarebbero più svantaggiose rispetto alla cattura del CO<sub>2</sub>, tra l'altro sotto il profilo economico e operativo.
- Da fonti biogene o dall'atmosfera.

Per stoccaggio temporaneo si intende lo stoccaggio in prodotti o materiali che liberano nuovamente CO<sub>2</sub> quando vengono utilizzati secondo lo scopo previsto o quando vengono smaltiti; è il caso ad esempio del CO<sub>2</sub> immagazzinato in carburanti sintetici o plastiche.

Lo stoccaggio temporaneo del CO<sub>2</sub> deve dunque rappresentare una fase preliminare rispetto allo stoccaggio permanente. I provvedimenti per lo stoccaggio temporaneo possono pertanto essere promossi solo se nel cronoprogramma di cui all'articolo 5 LOCl è indicato in che modo dovrà avvenire lo stoccaggio permanente entro il 2050. L'impresa che utilizza temporaneamente il CO<sub>2</sub> deve illustrare nel suo cronoprogramma in che modo avverrà il passaggio al CO<sub>2</sub> da fonti biogene o atmosferiche fino al 2050 (all. 2 n. 3.5).

Secondo il numero 3.6, la domanda relativa a provvedimenti CCU dev'essere presentata dall'impresa che utilizza il CO<sub>2</sub> catturato. Il cronoprogramma dell'impresa che cattura il CO<sub>2</sub> fa anch'esso parte della domanda, come pure la dichiarazione di consenso secondo l'articolo 13 capoverso 6 OOCli.

Per lo stoccaggio del CO<sub>2</sub> occorre rispettare determinati criteri qualitativi ai fini dell'ottenimento di un aiuto finanziario. Ad esempio, non vengono promossi:

- Le tecnologie o i processi di cattura che causano un consumo più elevato di combustibili fossili e che non sono conformi alla strategia climatica a lungo termine della Svizzera possono essere esclusi dalla promozione in quanto processi di cattura inefficienti (all. 2 n. 3.3).
- Le tecnologie o i processi di stoccaggio permanente di cui non è garantita la permanenza (all. 2 n. 3.3).
- I provvedimenti a lungo termine in impianti che secondo lo stato attuale delle conoscenze saranno sostituiti nel medio periodo o saranno messi fuori servizio nel medio periodo a seguito della decarbonizzazione, come le raffinerie di combustibili e carburanti fossili o le centrali elettriche di riserva per la riserva invernale.

Requisiti fondamentali comuni relativi ai provvedimenti di scope 1, 2 e 3 per la riduzione dei GES e per lo stoccaggio del CO<sub>2</sub>

- Se si prevede che i provvedimenti determineranno un **aumento dell'efficienza** dei processi fossili, questi dovranno sostituire completamente i vettori energetici fossili del processo, prima del 2040, con vettori energetici rinnovabili, indicandolo nel cronoprogramma (all. 2 n. 2.2 e 3.2).
- Se si prevede che i provvedimenti determineranno un **consumo più elevato di elettricità**, si dovrà utilizzare elettricità da fonti non fossili in misura equivalente al consumo più elevato di elettricità e ciò deve essere dimostrato mediante certificati di provenienza di origine svizzeri o dell'UE.

### Valori soglia per la riduzione delle emissioni

A seconda della fase di sviluppo del provvedimento da promuovere, le riduzioni annue **previste** di tonnellate di CO<sub>2</sub>eq o le **previste** emissioni negative ottenute annualmente in tonnellate di CO<sub>2</sub>eq devono raggiungere un valore minimo che dipende dallo scope del provvedimento.

Per un aiuto finanziario secondo l'articolo 6 LOCl, in caso di **istanze dirette** si applicano i seguenti valori soglia (cfr. all. 2 OOCli):

	<b>Finalità dimostrative</b>	<b>Autorizzazione all'immissione in commercio e introduzione sul mercato</b>	<b>Diffusione sul mercato</b>
<b>Provvedimento scope 1 e 2</b>	<i>Non supportato con LOCl.</i>	1000 tonnellate di CO <sub>2</sub> eq	5000 tonnellate di CO <sub>2</sub> eq
<b>Provvedimento scope 3</b>	100 tonnellate di CO <sub>2</sub> eq	500 tonnellate di CO <sub>2</sub> eq	500 tonnellate di CO <sub>2</sub> eq

Tabella 5: valori soglia per le riduzioni da raggiungere

Per le misure relative allo stoccaggio di CO<sub>2</sub>, la soglia annuale è fissata a 5 000 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, indipendentemente dall'ambito della misura e dalla fase di sviluppo della tecnologia utilizzata. (Allegato 2, punto 3.2 OCI).

Per il calcolo della riduzione delle emissioni e il prelievo / lo stoccaggio fanno fede le indicazioni nella direttiva Cronoprogrammi per un saldo netto delle emissioni pari a zero (cfr. art. 2 OOCli).

Per la fase di sviluppo «finalità dimostrative» vengono sostenuti soltanto i provvedimenti di scope 3 e i provvedimenti per lo stoccaggio del CO<sub>2</sub> (all. 2 n. 2.1 OOCli).

Secondo l'allegato 2 numero 4 OOCli, questi valori soglia per la riduzione delle emissioni o le emissioni negative / lo stoccaggio devono essere raggiunti nell'anno successivo all'attuazione dei provvedimenti.

Nel caso di programmi di settore, i valori soglia indicati valgono complessivamente per tutte le PMI che partecipano al programma di settore e devono essere raggiunti al più tardi entro cinque anni dall'attuazione del primo provvedimento. Nella domanda, il richiedente deve specificare il potenziale del settore e dimostrare in modo plausibile che al programma parteciperà un numero di PMI sufficiente a raggiungere il valore soglia al più tardi entro cinque anni.

## 2.2.4 Criteri di esclusione

### Nessun contributo rilevante agli obiettivi climatici

Non vengono accordati aiuti finanziari per i provvedimenti che offrono solo un contributo ridotto e quindi non adeguato al raggiungimento del saldo netto delle emissioni pari a zero oppure se il provvedimento non corrisponde agli obiettivi della politica energetica o climatica della Confederazione (art. 11 cpv. 4 OOCli), come avviene ad esempio se, rispetto a un impianto di riferimento, un impianto ha un'efficienza scarsa.

### Effetti di trascinamento

Per evitare effetti di trascinamento, gli aiuti finanziari sono erogati solo per i provvedimenti che senza tale promozione non potrebbero essere realizzati, o non potrebbero essere realizzati in quella misura. Pertanto, ad esempio, l'aiuto finanziario sotto forma di contributi d'esercizio può comprendere al massimo le uscite supplementari legate all'esercizio del provvedimento innovativo rispetto alle tecniche convenzionali, e i provvedimenti sono promossi solo se la loro attuazione non è iniziata già prima dell'assegnazione dell'aiuto finanziario (art. 26 LSu). In caso di contributi d'investimento superiori a 20 milioni

di franchi, l'UFE può inoltre limitare l'ammontare dell'aiuto finanziario all'importo dei costi supplementari rispetto a quelli generati dall'impiego delle tecniche convenzionali (art. 14 cpv. 5 OOCli).

#### Nessuna doppia promozione

Sono meritevoli di promozione soltanto i provvedimenti che a livello federale non beneficiano di altri incentivi o non sono integrati in uno strumento di riduzione delle emissioni di gas serra (cfr. art. 6 cpv. 4 LOCl). Per assicurarsene, altri eventuali incentivi e l'ammontare delle prestazioni proprie correlate ai provvedimenti devono essere indicati nella domanda<sup>4</sup> (art. 13 cpv. 4 lett. h OOCli). Una promozione da parte di un Cantone, un Comune o un'altra terza parte è in linea di principio compatibile con una promozione di cui all'articolo 6 LOCl; è tuttavia necessario accertarsi che non abbia luogo una promozione eccessiva. Sono ad esempio esclusi i provvedimenti ai quali sono stati accordati fondi federali del Programma Edifici. Sono quindi esclusi da una promozione, ad esempio, anche i provvedimenti finalizzati ad adempiere l'obbligo previsto dall'accordo del marzo 2022<sup>5</sup> tra il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e gli impianti di trattamento dei rifiuti.

#### Nessun doppio computo delle emissioni

È generalmente esclusa la promozione di provvedimenti per i quali sono emessi attestati internazionali secondo l'articolo 6 della legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (legge sul CO<sub>2</sub>, RS 641.7) o attestati per le riduzioni delle emissioni in Svizzera secondo l'articolo 7 della medesima legge. Questi provvedimenti possono essere promossi solo se l'impresa è in grado di dimostrare all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) che tali attestati non sono venduti né per adempiere all'obbligo di compensazione né per rispettare l'impegno di riduzione.

Qualora in relazione ai provvedimenti promossi vengano emessi certificati sulla base di standard volontari (*Voluntary Carbon Market*, VCM), in particolare per le emissioni negative, gli acquirenti di tali certificati devono tenere conto del computo all'obiettivo svizzero nella loro comunicazione sul raggiungimento degli obiettivi climatici volontari, al fine di evitare un doppio computo agli obiettivi nazionali e volontari.

Per le domande di programma, l'ente responsabile deve spiegare in che modo garantisce, durante la valutazione delle domande di progetto delle PMI, che non vi sia alcun doppio conteggio delle riduzioni di emissioni.

### 2.2.5 Interfaccia con il SSQE e impegno di riduzione

Agli operatori indicati di seguito è accordato un aiuto finanziario solo se soddisfano anche le seguenti condizioni:

#### Interfaccia promozione articolo 6 LOCl con le imprese del SSQE

I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili che partecipano al SSQE (art. 15–16a legge sul CO<sub>2</sub>) e che richiedono un aiuto finanziario secondo l'articolo 6 LOCl devono soddisfare ulteriori condizioni oltre alle disposizioni dell'OOCl. Gli aiuti finanziari vengono accordati solo se i gestori dimostrano in modo credibile e verificabile che i costi per l'attuazione dei provvedimenti sono eccessivamente elevati anche in una prospettiva di lungo periodo e che i provvedimenti non verrebbero realizzati senza l'aiuto finanziario (art. 11 cpv. 3 lett. a OOCli).

A tal fine devono essere fornite le seguenti prove:

---

<sup>4</sup> Per i programmi settoriali, ciò deve essere indicato dai promotori di progetto nelle loro domande al responsabile del programma.

<sup>5</sup> Emissioni di CO<sub>2</sub>: accordo tra Confederazione e impianti di trattamento dei rifiuti. Comunicato stampa del DATEC del 16 marzo 2022. Consultabile all'indirizzo: [www.uvek.admin.ch](http://www.uvek.admin.ch) > Media > Comunicati stampa.

- prova della causalità della promozione;
- prova della proporzionalità incl. rapporto di controllo.

Tutti i dettagli relativi all'adempimento di tali requisiti sono riportati nell'allegato B.

### Interfaccia promozione articolo 6 LOClI con l'impegno di riduzione

Gli aiuti finanziari possono essere accordati alle imprese come operatori di impianti con un impegno di riduzione (art. 31 e 31a della legge sul CO<sub>2</sub>) soltanto se dimostrano in modo credibile e verificabile di rispettare il loro obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o obiettivo basato sui provvedimenti anche senza tenere conto dell'effetto dei provvedimenti promossi (art. 11 cpv. 3 lett. b OOCli). Per le domande di programma, l'ente responsabile deve spiegare in che modo tiene conto di questa interfaccia nella valutazione delle domande di progetto delle PMI.

I provvedimenti per i quali vengono accordati aiuti finanziari secondo l'articolo 6 LOClI non vengono computati come riduzione delle emissioni e pertanto non contribuiscono al rispetto dell'impegno di riduzione (art. 72d lett. b progetto ordinanza sul CO<sub>2</sub>). Essi devono essere indicati nel rapporto di monitoraggio delle convenzioni sugli obiettivi come provvedimenti speciali. Si applicano le prescrizioni conformemente alla direttiva dell'UFE concernente le convenzioni sugli obiettivi<sup>6</sup>.

L'effetto delle misure speciali viene sommato alle effettive emissioni di gas serra del gestore con impegno di riduzione. Nell'obiettivo basato sui provvedimenti, le misure speciali non devono essere incluse nell'elenco di provvedimenti.

#### **Obblighi di notifica**

L'eventuale impegno di riduzione si basa su un'autodichiarazione del gestore nel quadro della partecipazione a un bando di gara organizzato dall'UFE (art. 12 cpv. 3 OOCli) o al momento della presentazione della domanda di aiuto finanziario (art. 13 OOCli). Se negli anni successivi viene accertato che le informazioni fornite non corrispondono ai fatti, l'entità dell'effetto dei provvedimenti per i quali sono stati corrisposti degli aiuti finanziari viene sommata retroattivamente alle effettive emissioni di gas serra del gestore con impegno di riduzione.

Qualora l'effetto di misure speciali venga sommato alle effettive emissioni di gas serra del gestore con impegno di riduzione, l'UFAM non è tenuto a informarlo, neanche nel caso in cui il beneficiario di un aiuto finanziario secondo l'articolo 6 LOClI e il gestore con impegno di riduzione non coincidano. Di conseguenza, anche le relative implicazioni sul calcolo delle effettive emissioni di gas serra e sul rispetto dell'impegno di riduzione devono essere disciplinate dal diritto privato.<sup>7</sup>

## 2.3 Determinazione dell'importo dell'aiuto finanziario

### 2.3.1 Principio

L'aiuto finanziario ammonta al 50 per cento al massimo dei costi computabili (cfr. art. 14 cpv. 1 OOCli). La determinazione ed eventualmente la riduzione dell'aiuto finanziario si basano sulla valutazione dei criteri riportati nella tabella 6 e 7 di cui sotto.

---

<sup>6</sup> Convenzioni sugli obiettivi concluse con la Confederazione per l'aumento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, direttiva, stato 1° giugno 2022, all. 4: Misure speciali. Consultabile all'indirizzo: [Aiuto](#).

<sup>7</sup> Può accadere che la promozione per provvedimenti presso un gestore con impegno di riduzione venga accordata a un terzo, ad esempio al titolare del progetto. Se le misure speciali presso il gestore con impegno di riduzione comportano il mancato rispetto dello stesso, la sanzione diventa esigibile. Tali implicazioni devono essere regolate dal diritto privato.

Si procede a una riduzione anche se nell'ambito di standard volontari vengono generati certificati, ad esempio per le emissioni negative, e i ricavi di tali certificati potrebbero determinare una copertura superiore al 100 per cento dei costi computabili. Se per adempiere all'obbligo di compensazione o per sanzionare le imprese soggette all'impegno di riduzione si utilizzano sempre più attestati ottenuti da progetti secondo la legge sul CO<sub>2</sub>, anche i mezzi di promozione devono essere sottoposti a una nuova valutazione. Per le domande di programma, l'ente responsabile deve spiegare in che modo le attestazioni e i certificati, nonché i proventi da essi derivanti, vengono considerati nel calcolo del contributo per le PMI.

Nel caso di imprese che partecipano al SSQE, l'ammontare dell'aiuto finanziario viene ridotto degli utili che presumibilmente saranno ottenuti in futuro nel corso di sette anni con la vendita di diritti di emissione. Si procede a una riduzione anche se non devono essere acquistati diritti di emissione, perché si risparmia sui costi (art. 14 cpv. 4 OOCli). Ai fini del calcolo è rilevante il numero dei diritti di emissione che, a seguito dell'attuazione del provvedimento, devono essere restituiti in misura minore. In tale contesto vengono considerate eventuali modifiche dell'assegnazione a titolo gratuito e dell'obbligo di restituzione dei diritti di emissione, purché siano note al momento della presentazione della domanda. Non si applica alcuna riduzione per i progetti per la cattura e lo stoccaggio di gas a effetto serra, in quanto i costi per tonnellata di CO<sub>2</sub> sono notevolmente più elevati rispetto ai possibili risparmi derivanti dalla vendita di diritti di emissione. I guadagni e risparmi previsti dallo scambio di diritti di emissione sono utilizzati sulla base del prezzo d'aggiudicazione medio delle aste sul mercato primario nell'Unione europea nell'anno precedente (art. 14 cpv. 4 OOCli).

La concessione dell'aiuto finanziario può inoltre essere soggetta a oneri e condizioni laddove ciò venga ritenuto necessario in fase di valutazione della domanda o laddove le disposizioni di legge determinanti lo dovessero richiedere.

Per le istanze dirette nonché nel quadro di un bando di gara per progetti, gli aiuti finanziari possono essere previsti sotto forma di **contributi d'investimento** o **contributi d'esercizio** annui. Nella domanda deve essere indicato se viene fatta richiesta solo per contributi d'investimento, solo per contributi d'esercizio annui o per contributi d'investimento e d'esercizio.

**I contributi agli investimenti** sono calcolati sulla base dei costi d'investimento ammissibili e del tasso di sostegno determinato secondo i criteri di valutazione. Se l'importo risultante supera i **20 milioni di CHF**, è possibile invece considerare i **costi supplementari** della soluzione innovativa rispetto a una soluzione convenzionale, a condizione che tali costi siano inferiori (art. 14 cpv. 5 OOCli).

L'importo dell'aiuto finanziario per i contributi di esercizio è calcolato annualmente sulla base dei costi d'esercizio annui aggiuntivi della misura innovativa rispetto alla tecnologia convenzionale e del tasso di sostegno determinato secondo i criteri di valutazione (art. 14 cpv. 2 lett. b OOCli). Questi costi rappresentano i costi aggiuntivi legati al funzionamento dell'impianto nel corso di un anno. Possono essere fissi o variabili di anno in anno (ad esempio, i costi energetici). È quindi possibile definire contributi di esercizio diversi da un anno all'altro. I contributi di esercizio coprono un periodo massimo di 7 anni.

Se la domanda comprende contributi d'esercizio annui, occorre illustrare in che modo il proseguimento della tecnologia innovativa o del processo innovativo sarà assicurato anche dopo la cessazione dell'aiuto finanziario.

Il seguente schema illustra quale metodo di calcolo viene applicato per determinare l'aiuto finanziario in caso di **istanze dirette**.




Figura 1: Metodo di calcolo dei contributi agli investimenti e dei contributi d'esercizio annui

## 2.3.2 Indicazioni sui calcoli

### Costi computabili

Per costi computabili si intendono i **costi d'investimento** adeguati e necessari per l'attuazione economica e appropriata del provvedimento nonché i **costi d'esercizio** annuali nel corso di sette anni al massimo.

- **Costi d'investimento computabili:** sono considerati costi d'investimento computabili i costi d'investimento effettivamente generati, direttamente necessari e adeguati per l'attuazione economica e appropriata del provvedimento, tra cui in particolare i costi di pianificazione attivabili, i costi d'investimento degli elementi costruttivi, i costi d'installazione (per i quali si può tenere conto dei costi per il genio civile direttamente collegati al provvedimento) e i costi per la messa in servizio, comprese le conseguenti interruzioni dell'esercizio. I costi del capitale (tra cui gli interessi di capitale) non possono essere fatti valere come costi d'investimento o costi d'esercizio (art. 14 cpv. 2 LSu). Se viene richiesto esclusivamente un contributo d'investimento, non è necessario fornire informazioni sui costi d'esercizio annui.
- **Costi d'esercizio annui computabili:** sono considerati costi d'esercizio annui computabili i costi correnti sostenuti per il funzionamento e l'organizzazione del provvedimento. Vengono presi in considerazione i costi annui su un massimo di **sette anni**. Per quanto concerne i costi d'esercizio computabili si distinguono i seguenti casi:
  - **Sostituzione di una tecnologia / un processo convenzionale con una tecnologia / un processo nuova/o:** i maggiori costi d'esercizio annui devono essere dimostrati come differenza rispetto ai costi d'esercizio annui della tecnica convenzionale mediante un semplice confronto. Se un prodotto classico o un processo classico viene sostituito da una tecnologia innovativa, il delta dei costi confluisce nel calcolo.
  - Se si attuano provvedimenti che non sostituiscono alcuna **tecnica convenzionale**, ad esempio che introducono lo stoccaggio del CO<sub>2</sub>, i costi d'esercizio complessivi valgono come uscite supplementari (ad esempio costi per il trasporto o lo stoccaggio del CO<sub>2</sub>).

Va tenuto presente che i costi d'esercizio annui aggiuntivi della soluzione innovativa, rispetto alla tecnologia convenzionale, devono considerare esclusivamente le spese supplementari direttamente collegate alla tecnologia innovativa.

Ad esempio, i costi aggiuntivi per l'acquisto di biogas rispetto a quelli per il gas naturale non sarebbero ammessi come costi operativi della soluzione innovativa.

**Caso speciale SSQE:** i ricavi e guadagni previsti dallo scambio di diritti di emissione non vengono presi in considerazione nel calcolo dei costi supplementari.

**Caso speciale certificati NET:** in caso di progetti in ambito di NET (tecnologie a emissioni negative), l'impresa deve specificare se calcola con ricavi derivanti da certificati NET. In caso affermativo, il ricavo previsto derivante dai certificati NET su sette anni vale come risparmio sui costi d'esercizio e deve quindi essere considerato nel calcolo dei costi supplementari.

Determinazione del tasso di promozione

Il tasso di promozione deriva dalla valutazione dei seguenti criteri:

La prima tabella elenca i criteri applicati nella valutazione dei progetti. Poiché i programmi settoriali presentano alcune particolarità, una seconda tabella illustra in modo specifico i criteri per la valutazione dei programmi settoriali.

	Descrizione dei criteri per i progetti	Rimando
H1	<b>Il potenziale d'impiego e la durata dell'effetto dei provvedimenti:</b> il potenziale d'impiego comprende anche il potenziale di moltiplicazione (ossia il numero di attuazioni in Svizzera e la futura sostenibilità economica della soluzione) e il potenziale di attuazione (ossia il futuro sviluppo del mercato e degli operatori di mercato per la moltiplicazione). In presenza di un basso potenziale d'impiego o una durata ridotta dell'effetto, può essere accordato un tasso di promozione più basso.	Art. 13 cpv. 4a OO-Cli
H2	<b>La fase di sviluppo:</b> affinché possano beneficiare di una promozione, tecnologie e/o processi si devono trovare nelle <b>fasi di sviluppo</b> di cui al capitolo 2.2.2. Se a seguito della già avvenuta diffusione sul mercato, sussiste un potenziale d'impiego solo limitato o l'attuazione è incerta, il tasso di promozione può essere ridotto.	Art. 13 cpv. 4b OO-Cli
H3	<b>La riduzione perseguita delle emissioni di gas serra</b> o l'entità delle <b>emissioni negative perseguite</b> sono riduzioni rilevanti oltre gli obiettivi minimi. Una prestazione di riduzione o emissioni negative che rispettano a stento i valori soglia di cui all'allegato 2 possono comportare una riduzione del tasso di promozione.	Art. 13 cpv. 4c OO-Cli
H4	<b>Rapporto costi-benefici [CHF/t]:</b> il <b>rapporto costi-benefici</b> indica il rapporto tra il contributo di promozione richiesto (in CHF) e la quantità totale della riduzione perseguita in termini di emissioni di gas serra oppure l'entità delle emissioni negative perseguite per la durata dell'effetto del provvedimento in tonnellate di CO <sub>2</sub> eq risp. NET (ossia il potenziale di gas serra). In caso di richiesta con elevati costi-benefici, il tasso di promozione può essere ridotto.	Art. 13 cpv. 4d OO-Cli
H5	Gli <b>effetti</b> positivi e negativi dei provvedimenti sull' <b>ambiente in Svizzera e all'estero</b> e sul consumo di risorse naturali. Gli effetti negativi del provvedimento comportano un tasso di promozione più basso.	Art. 13 cpv. 4e OO-Cli
H6	– <b>Il possibile spostamento delle emissioni di gas serra all'estero:</b> vi rientra anche il rischio di trasferimento della produzione, e quindi delle emissioni di gas serra all'estero (Carbon Leakage). Questo rischio deve essere valutato dai richiedenti, ad esempio fornendo informazioni sulla differenza tra i costi di produzione in Svizzera e all'estero, sull'esistenza di normative più vantaggiose all'estero o sulla possibilità di una strategia di espansione all'estero L'elevato rischio di un possibile spostamento dei GES all'estero può influire positivamente sulla determinazione dell'entità del tasso di promozione.	Art. 13 cpv. 4f OO-Cli

Tabella 6: criteri per la determinazione del tasso di promozione per i progetti

	Descrizione dei criteri per i programmi settoriali	Rimando
H1	<b>Il potenziale d'impiego e la durata dell'effetto dei provvedimenti:</b> il potenziale d'impiego comprende anche il potenziale di moltiplicazione (ossia il numero di attuazioni in Svizzera e la futura sostenibilità economica della soluzione) e il potenziale di attuazione (ossia il futuro sviluppo del mercato e degli operatori di mercato per la moltiplicazione). In presenza di un basso potenziale d'impiego o una durata ridotta dell'effetto, può essere accordato un tasso di promozione più basso.	Art. 13 cpv. 4a OO-Cli
H2	<b>La fase di sviluppo:</b> affinché possano beneficiare di una promozione, tecnologie e/o processi si devono trovare nelle <b>fasi di sviluppo</b> di cui al capitolo 2.2.2. Se a seguito della già avvenuta diffusione sul mercato, sussiste un potenziale d'impiego solo limitato o l'attuazione è incerta, il tasso di promozione può essere ridotto.	Art. 13 cpv. 4b OO-Cli
H3	La riduzione cumulativa prevista delle emissioni di gas a effetto serra o il volume delle emissioni negative: questo parametro è importante quando supera l'obiettivo minimo. Il tasso di incentivazione può essere ridotto se la riduzione delle emissioni o il volume delle emissioni negative rispettano appena i valori soglia fissati nell'allegato 2.	Art. 13 cpv. 4c OO-Cli

<b>H4</b>	<b>Rapporto costi-benefici [CHF/t]:</b> il rapporto costi-benefici indica il rapporto tra il contributo di promozione richiesto (in CHF) e la quantità totale della riduzione perseguita in termini di emissioni di gas serra oppure l'entità delle emissioni negative perseguite per la durata dell'effetto del provvedimento in tonnellate di CO <sub>2</sub> eq risp. NET (ossia il potenziale di gas serra). In caso di richiesta con elevati costi-benefici, il tasso di promozione può essere ridotto.	Art. 13 cpv. 4d OO-Cli
<b>H5</b>	Gli <b>effetti</b> positivi e negativi dei provvedimenti sull' <b>ambiente</b> in <b>Svizzera e all'estero</b> e sul consumo di risorse naturali. Gli effetti negativi del provvedimento comportano un tasso di promozione più basso.	Art. 13 cpv. 4e OO-Cli
<b>H6</b>	<b>Il possibile spostamento delle emissioni di gas serra all'estero:</b> vi rientra anche il rischio di trasferimento della produzione, e quindi delle emissioni di gas serra all'estero (Carbon Leakage). L'elevato rischio di un possibile spostamento dei GES all'estero può influire positivamente sulla determinazione dell'entità del tasso di promozione.	Art. 13 cpv. 4f OO-Cli

Tabella 7: criteri per la determinazione del tasso di promozione per i programmi

### 2.3.3 Criteri per la definizione delle priorità delle domande di promozione

Se le domande presentate o attese superano le risorse disponibili previste dal relativo credito d'impegno per gli anni 2025–2030, le domande saranno in una prima fase disposte in un ordine di priorità in base ai criteri H (art. 10 OOCli).

Dopodiché, gli aiuti finanziari saranno distribuiti ai progetti in base alla loro posizione nell'ordine di priorità e al budget disponibile (art. 10 OOCli).

## 3 Organizzazione e procedure in caso di istanze dirette

### 3.1 Introduzione

Il presente capitolo descrive le responsabilità e le procedure in caso di **istanze dirette** (approccio bottom-up). Si tratta di domande che i richiedenti presentano di propria iniziativa e indipendentemente da un bando di gara tematico.

Le responsabilità e le procedure illustrate in questo capitolo valgono in linea di principio **sia per le istanze dirette di imprese o stabilimenti d'impresa (presentazioni singole o raggruppamento) sia per le istanze dirette per programmi di settore, purché per essi non venga stabilito nulla di diverso di seguito**. Inoltre, nei programmi di settore il soggetto responsabile del programma assume un ruolo speciale a livello organizzativo tra gli organi d'esecuzione (UFE / UFAM e segreteria) e le imprese partecipanti: **questo capitolo esplicita anche questi aspetti divergenti dei programmi di settore**.

### 3.2 Chi può presentare un'istanza diretta

Domande per progetti	Domande per programmi di settore
<p>Il progetto può essere presentato da una singola impresa o da un singolo stabilimento d'impresa.</p> <p>Più imprese o singoli stabilimenti d'impresa possono anche associarsi per ricevere congiuntamente un aiuto finanziario (cfr. art. 13 cpv. 2 OOCli). In tal caso designano un rappresentante, il quale funge da referente degli organi d'esecuzione. Al rappresentante viene erogato anche l'aiuto finanziario.</p> <p>L'obiettivo di un raggruppamento deve essere quello di sfruttare le sinergie da un punto di vista tecnico, di sistema o energetiche per l'attuazione delle misure. L'applicazione multipla delle stesse misure da parte di diverse imprese in modo autonomo e indipendente l'una dall'altra non costituisce un motivo valido per un raggruppamento.</p> <p>Quando le imprese si associano per presentare insieme un progetto, sono di fatto tutte responsabili nei confronti dell'UFE della sua corretta esecuzione.</p>	<p>Un'associazione di categoria, in qualità di rappresentante del settore, può presentare un programma di settore (cfr. art. 13 cpv. 3 OOCli). Il presupposto è che l'associazione abbia creato un cronoprogramma per settore. I programmi di settore si rivolgono esclusivamente a PMI che contano meno di 250 collaboratori e che hanno un consumo annuo di calore pari o inferiore a 5 GWh e un consumo annuo di elettricità pari o inferiore a 0.5 GWh.</p> <p>Un programma di settore dove attuare un provvedimento innovativo in quante più PMI del settore possibili.</p> <p>Se un'associazione di categoria non è in grado di elaborare, presentare e attuare un programma di settore in autonomia, può affidare la responsabilità del programma a terzi. Il soggetto responsabile del programma deve sempre operare per conto dell'associazione di categoria; si assume la responsabilità del rispetto di tutte le prescrizioni relative all'aiuto finanziario.</p>

Tabella 8: soggetti autorizzati a presentare istanza diretta

### 3.3 Procedura di aggiudicazione

Lo schema sottostante illustra la procedura di aggiudicazione. Maggiori informazioni sulle procedure sono riportate nei sottocapitoli seguenti.




Figura 2: procedura di aggiudicazione in caso di istanze dirette

#### 3.3.1 Presentazione della domanda

##### Disposizioni generali

Per chiarire alcuni criteri che è necessario soddisfare per partecipare al programma di promozione (ad es. la fase di sviluppo in cui si trova il progetto), il richiedente può rivolgersi alla segreteria prima di presentare la domanda. Tuttavia, la segreteria non esegue in nessun caso una valutazione preliminare del progetto e non garantisce che venga concessa una promozione.

Le richieste saranno registrate dall'UFE a partire dal 1° giugno 2025 (le richieste presentate prima di tale data saranno registrate con la data di ricezione 1.6.2025) e potranno essere presentate fino al 30 settembre 2030. Le richieste saranno esaminate a partire dal 1° luglio 2025.

Si noti che l'esame della domanda richiede diversi mesi: dal momento in cui si accerta che la domanda è completa da un punto di vista formale (conclusione della verifica dei criteri formali) a quello in cui viene resa nota la decisione in merito alla promozione, in genere occorre mettere in conto tre mesi.

Il modulo di domanda è disponibile in formato Word sul sito web dell'UFE. Si raccomanda di presentare all'UFE la domanda completa, comprensiva degli allegati, attraverso [la piattaforma elettronica per la trasmissione di affari e documenti](#). La piattaforma elettronica certificata (PrivaSphere) consente una comunicazione sicura tra i richiedenti e l'UFE. Successivamente la segreteria incaricata dall'UFE coordina le fasi successive; conferma la ricezione della domanda ai richiedenti e rimane a disposizione per qualsiasi altra domanda in merito.

Se i richiedenti intendono presentare una domanda per un provvedimento con il quale hanno già partecipato a un bando di gara tematico, possono presentare tale domanda al più presto 12 mesi dal termine di presentazione stabilito per detto bando (cfr. art. 12 cpv. 4 OOCli).

### Documenti e informazioni da presentare con la domanda

I documenti e le informazioni da presentare con la domanda sono riportati nel modulo messo a disposizione dall'UFE. È disponibile un modulo di domanda separato per le presentazioni singole (di imprese / stabilimenti d'impresa) e i programmi di settore.

I documenti e le informazioni possono essere presentati in tedesco, francese, italiano o inglese. Nel dossier di domanda è consentito utilizzare una o più di queste lingue.

Si prega di notare che ai richiedenti possono essere richieste informazioni aggiuntive, se queste sono necessarie per la valutazione della domanda. Può trattarsi ad esempio di informazioni relative ai costi e alle offerte o delle spiegazioni da fornire nei casi in cui gli importi superino i 100'000 CHF (cfr. la [scheda di finanziamento](#) o [scheda di finanziamento per le imprese che partecipano al SSQE](#)), oppure di domande volte a stimare il rischio correlato all'attuazione o all'effetto di un provvedimento, in modo da poter assicurare un impiego appropriato degli aiuti finanziari. Nel caso di provvedimenti che generano certificati sulla base di standard volontari, come informazione aggiuntiva potrebbero essere richiesti i ricavi previsti.

### 3.3.2 Esame delle domande

Le domande presentate vengono esaminate in base alla data di presentazione.

La segreteria procede a una verifica innanzitutto formale. Se una domanda non soddisfa pienamente i criteri formali di cui al capitolo 2.1, la segreteria concede un termine supplementare per integrare i documenti e le informazioni mancanti. Se i criteri formali non risultano rispettati neanche dopo aver concesso questo ulteriore termine, non si entrerà nel merito della domanda.

Per le domande che soddisfano i criteri formali, la segreteria provvede a verificare il rispetto dei criteri materiali (cap. 2.2). Anche in questo caso, la segreteria può all'occorrenza richiedere un'integrazione. Se la richiesta non viene soddisfatta entro il termine supplementare concesso, la domanda sarà respinta.

Segue infine la verifica dei criteri di valutazione, rilevanti per determinare l'ammontare dell'aiuto finanziario (v. cap. 2.3).

Per esaminare le domande presentate, la segreteria consulta specialisti dell'UFE e dell'UFAM. D'intesa con tali Uffici federali, essa può avvalersi di ulteriori specialisti all'interno e all'esterno dell'Amministrazione federale.

### 3.3.3 Decisione

Con una decisione, l'UFE stabilisce se e in quale entità viene accordato un aiuto finanziario. A tal proposito può disporre oneri e modalità. Se una domanda deve essere presumibilmente respinta e il richiedente non ne comprende i motivi consultando le basi giuridiche e i documenti di esecuzione, a quest'ultimo viene preventivamente accordata la possibilità di prendere posizione rispetto al rigetto della domanda (diritto di essere sentiti).

### 3.3.4 Inizio del progetto

I richiedenti possono iniziare i lavori o iniziare ad attuare il provvedimento oppure procedere ad acquisti di una certa importanza soltanto se l'aiuto finanziario è stato disposto (art. 26 LSu).

In casi motivati, l'UFE può concedere una deroga e acconsentire all'inizio del progetto prima dell'assegnazione dell'aiuto finanziario (art. 26 cpv. 2 LSu). Una tale autorizzazione può essere ad esempio rilasciata se l'attendere il risultato dell'esame della domanda dovesse comportare gravi inconvenienti. L'autorizzazione non dà tuttavia diritto all'aiuto finanziario. In tal caso, il richiedente può rivolgersi all'UFE all'indirizzo mail@itinero.info e deve aver presentato una domanda di sovvenzione completa relativa a un progetto maturo. L'eventuale autorizzazione a un avvio anticipato presuppone la reversibilità degli impegni di investimento e non pregiudica in alcun modo il diritto al contributo finanziario (art. 26 cpv. 2 LSE). Il progettista può quindi avviare il progetto a proprio rischio prima che gli venga concesso il contributo finanziario. Egli sostiene eventuali costi connessi alla reversibilità degli impegni di investimento.

In linea di principio occorre stabilire il momento in cui il richiedente si impegna finanziariamente per l'attuazione della misura in maniera determinante nei confronti di terzi o internamente. Può trattarsi di provvedimenti di investimento per i quali vengono impiegate risorse finanziarie che hanno un impatto che va oltre la durata del progetto. Tipicamente, ciò corrisponde alla sottoscrizione di contratti di acquisto per componenti essenziali del progetto. Può trattarsi anche di provvedimenti non di investimento che generano un aumento permanente dei costi correnti dell'impresa in relazione al progetto. A partire da questo momento, l'attuazione del progetto non può più essere bloccata («point of no return») e l'aiuto finanziario deve essere assicurato. Non si entra nel merito delle domande presentate dopo questo momento.

Le attività inerenti al progetto che hanno luogo prima di questo «point of no return» (attività di pianificazione quali studi di fattibilità, attività di ingegneria ecc.) possono essere eseguite a proprio rischio senza l'autorizzazione dell'UFE. Se i relativi costi vengono sostenuti tra la presentazione della domanda e la concessione dell'aiuto finanziario, d'intesa con l'UFE, essi possono essere considerati tra i costi computabili per la determinazione dell'aiuto finanziario. Se sono già stati sostenuti prima della presentazione della domanda, i costi non possono invece essere presi in considerazione tra quelli computabili.

L'UFE fissa a due anni il termine massimo tra la presentazione della domanda e la decisione definitiva e irrevocabile dell'impresa di attuare la misura.

### 3.4 Attuazione dei programmi di settore: ruolo del soggetto responsabile del programma

L'attuazione di programmi di settore approvati è organizzata in maniera diversa rispetto all'attuazione di domande approvate di imprese e stabilimenti d'impresa. Nell'attuazione di programmi di settore, a livello organizzativo il soggetto responsabile del programma si pone tra la segreteria e le imprese del settore che attuano i provvedimenti.

In particolare, il soggetto responsabile del programma risponde per la corretta attuazione del programma di settore, per il rispetto di tutti gli obblighi a esso connessi e per l'erogazione degli aiuti finanziari alle singole imprese. Funge da referente nei confronti della segreteria. In particolare, comunica anche il programma di settore alle imprese, funge da loro punto di contatto, esamina le domande delle imprese interessate, assegna i fondi alle imprese aventi diritto di partecipazione che attuano i provvedimenti, e riferisce alla segreteria circa il raggiungimento degli obiettivi del programma di settore.

L'attuazione del programma di settore, ossia l'impegno di sostegno finanziario alle imprese e l'attuazione nelle imprese dei provvedimenti promossi, può avvenire non prima che l'UFE abbia espresso una decisione di promozione positiva. L'UFE può stabilire il momento di inizio dell'attuazione anche nella decisione.

Di norma, l'aiuto finanziario dell'UFE viene erogato al soggetto responsabile del programma a tappe (v. cap. 3.6.5). Un primo pagamento viene effettuato con tempistiche tali da consentire al programma di

prendere avvio. Come presupposto per gli altri versamenti rateali vengono disposti degli obiettivi intermedi sulla base della domanda.

Il soggetto responsabile del programma risponde dell'amministrazione e dell'impiego dei fondi conformemente alle prescrizioni della Confederazione e al programma di settore approvato. È tenuto altresì a controllare che le PMI che beneficiano di un aiuto finanziario soddisfino i relativi requisiti. In questo contesto devono essere rispettati anche i criteri di esclusione di cui al capitolo 2.2.4 del presente documento. Il soggetto responsabile del programma assegna i fondi soltanto alle PMI che gli presentano la relativa richiesta. Il soggetto responsabile del programma non può svolgere alcun bando di gara per l'assegnazione dei fondi. Le richieste delle PMI vengono evase in base alla data di presentazione.

Il soggetto responsabile del programma può utilizzare al massimo il 10 per cento dell'aiuto finanziario e al massimo un milione di franchi complessivo per provvedimenti collaterali e la gestione del programma. Questi costi devono essere documentati nella domanda e successivamente approvati. I provvedimenti collaterali includono anche attività quali monitoraggio, comunicazione, formazione continua, formazione e consulenza. La gestione del programma comprende l'amministrazione generale del programma e la gestione per ogni dossier (domanda della PMI).

Per il soggetto responsabile del programma valgono anche le prescrizioni in materia di monitoraggio e reporting nonché in materia di erogazione degli aiuti finanziari di cui al capitolo 3.5 e al capitolo 3.6.

## 3.5 Monitoraggio e reporting

### 3.5.1 Obbligo di notifica

I richiedenti sono tenuti a notificare all'UFE tutte le variazioni che potrebbero influire sulla concessione dell'aiuto finanziario o sul suo ammontare (cfr. art. 16 OOCli). Lo stesso vale per le variazioni amministrative, le modifiche dei nomi e delle informazioni di contatto delle persone responsabili come pure per la modifica della ragione sociale delle imprese.

Inoltre, nel caso dei programmi di settore, il soggetto responsabile del programma comunica regolarmente all'UFE le imprese che introducono i provvedimenti in base al programma di settore presso la loro sede e che possono usufruire di un aiuto finanziario. È compito del soggetto responsabile del programma richiedere alle imprese partecipanti le informazioni necessarie per le comunicazioni all'UFE e documentarle.

### 3.5.2 Rendicontazione

I richiedenti devono soddisfare gli obblighi di rendicontazione. Questi obblighi vengono stabiliti nelle decisioni in base alle specificità del rispettivo progetto. La tabella sottostante fornisce una panoramica dei rapporti richiesti. Ulteriori informazioni sui singoli rapporti sono riportate nei paragrafi di seguito.

Tipo di rapporto	Quando è richiesto e a quale finalità
<b>Rapporti sull'attuazione dopo l'attuazione dei provvedimenti e dopo il conseguimento degli obiettivi intermedi</b>	Un rapporto sull'attuazione deve essere presentato <b>in ogni caso</b> dopo l'attuazione dei provvedimenti e costituisce la base per l'erogazione dell'aiuto finanziario. Per i contributi d'investimento viene trattenuto il 10 per cento dell'aiuto finanziario fino a che non verrà approvato il successivo rapporto di valutazione.
	Nel caso dei <b>contributi d'investimento</b> , se sono stati concordati degli obiettivi intermedi in base alla domanda e come presupposto per i versamenti rateali, possono essere necessari dei rapporti sull'attuazione anche già durante l'attuazione dei provvedi-

	<p>menti. In tal caso, i rapporti sull'attuazione si rendono necessari soprattutto per dimostrare il raggiungimento degli obiettivi intermedi e quindi il presupposto per il versamento rateale.</p> <p>In linea di principio, nei <b>programmi di settore</b>, l'aiuto finanziario viene erogato al soggetto responsabile del programma a tappe. A tal fine vengono concordati degli obiettivi intermedi e, ogni volta che vengono raggiunti, il soggetto responsabile del programma deve presentare un rapporto sull'attuazione.</p>
<b>Rapporto di valutazione</b>	Il rapporto deve essere presentato <b>in ogni caso</b> tre anni dopo l'attuazione dei provvedimenti. Esso fornisce informazioni sull'effetto a medio termine dei provvedimenti promossi, in particolare sulle riduzioni annue delle emissioni di gas serra o sulle emissioni negative ottenute annualmente nei tre anni precedenti. Il restante 10 per cento dei contributi d'investimento viene erogato dopo l'approvazione del rapporto di valutazione.
<b>Rapporti d'esercizio annuali</b>	Per i <b>contributi d'esercizio annuali</b> , al termine di ogni anno contabile, è necessario presentare un rapporto con i giustificativi dei costi d'esercizio annui che vale come base per l'erogazione dell'aiuto finanziario a partire dall'attuazione dei provvedimenti. Nel caso di un provvedimento che determina un consumo più elevato di elettricità è necessario dimostrare anche i certificati di provenienza acquistati per l'elettricità (dalla Svizzera o dall'UE). I proventi derivanti dalla vendita di certificati e attestati devono essere giustificati in tali relazioni. (Qualora non vengano versati i contributi annuali di esercizio, è necessario allegare al rapporto di valutazione le garanzie di origine e i proventi derivanti dai certificati e dalle attestazioni.)

Tabella 9: obblighi in termini di rendicontazione

### Rapporti sull'attuazione

Per i contributi d'investimento è possibile che debbano essere presentati dei rapporti sull'attuazione già in una fase precedente: nel caso di provvedimenti particolarmente dispendiosi in termini di costi, sulla base della domanda e come presupposto per i versamenti rateali possono essere stabiliti degli obiettivi intermedi per lo stato di attuazione. In questi casi, dunque, vengono concordati degli obiettivi intermedi da raggiungere durante l'attuazione del provvedimento. Al conseguimento di un tale obiettivo intermedio, i richiedenti devono presentare un rapporto sull'attuazione (cfr. art. 17 OOCli).

I rapporti sull'attuazione devono essere presentati alla segreteria. Il rapporto deve riportare lo stato di attuazione dei provvedimenti. Eventuali scostamenti dal provvedimento originariamente pianificato devono essere descritti e motivati in modo dettagliato e devono essere illustrate le misure correttive previste. Nell'ambito del rapporto deve essere presentato un rendiconto completo dei costi con copie delle fatture. Se il rendiconto dei costi viene esaminato da una società fiduciaria, d'intesa con la segreteria è possibile rinunciare alla presentazione delle copie delle fatture.

I rapporti sull'attuazione devono essere presentati anche in caso di programmi di settore. Si applicano le seguenti deroghe:

- Il soggetto responsabile del programma riceve i fondi per gli aiuti finanziari alle imprese di norma a tappe (v. cap. 3.4). A tale scopo, tra l'UFE e il soggetto responsabile del programma vengono concordati degli obiettivi intermedi che devono essere raggiunti per procedere ai versamenti rateali. A dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi intermedi, il soggetto responsabile del programma deve presentare dei rapporti sull'attuazione. Tali rapporti forniscono innanzitutto una visione globale sullo stato del programma di settore, sulle imprese partecipanti e sull'attuazione dei provvedimenti in queste imprese. Inoltre, i rapporti presentano gli stessi contenuti dei rapporti sull'attuazione di imprese e stabilimenti d'impresa, ma devono essere redatti per l'intero

programma di settore. È compito del soggetto responsabile del programma richiedere alle imprese partecipanti le informazioni necessarie per la compilazione dei rapporti, documentarle e prepararle ai fini della rendicontazione alla Confederazione. I rapporti sull'attuazione devono anche includere indicazioni sul lavoro prestato dal soggetto responsabile del programma, ad esempio sui provvedimenti collaterali e sulla gestione del programma (incl. ore di lavoro).

### Rapporto di valutazione

Tre anni dopo l'attuazione dei provvedimenti, i richiedenti devono presentare un rapporto di valutazione (cfr. art. 19 OOCli). Il rapporto di valutazione deve informare in merito all'effetto a medio termine dei provvedimenti promossi. Il rapporto deve essere presentato alla segreteria.

Nel rapporto di valutazione figurano le riduzioni annue delle emissioni di gas serra o le emissioni negative ottenute annualmente nei tre anni precedenti e di conseguenza l'effetto dell'impiego di tecnologie a emissioni negative in tonnellate di CO<sub>2</sub>eq all'anno. Il rapporto include anche indicazioni sullo stato di attuazione degli eventuali impegni associati ai provvedimenti promossi. Eventuali scostamenti rispetto ai provvedimenti originariamente pianificati o agli impegni associati ai provvedimenti promossi devono essere descritti e motivati in modo dettagliato e devono essere illustrate le misure di correzione previste. Se l'impresa non ha richiesto contributi d'esercizio, e di conseguenza non deve presentare un rapporto annuale, insieme al rapporto di valutazione devono essere trasmessi eventuali certificati e attestati di provenienza per l'elettricità. Qualora non vengano versati i contributi di esercizio annuali, nel rapporto di valutazione occorre giustificare le entrate derivanti dalla vendita di certificati e attestati ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge sul CO<sub>2</sub>, nonché le eventuali entrate provenienti da attività commerciali non direttamente collegate all'obiettivo perseguito con l'attuazione della misura. In caso di entrate sproporzionate, l'UFE valuta la possibilità di una riduzione o di una richiesta di rimborso del contributo finanziario.

Nel caso di programmi di settore, il rapporto deve essere redatto per l'intero programma di settore tre anni dopo l'attuazione del primo provvedimento attuato. È compito del soggetto responsabile del programma richiedere alle imprese partecipanti le informazioni necessarie per la compilazione dei rapporti, documentarle e prepararle ai fini della rendicontazione alla Confederazione.

Il gestore del programma trattiene di norma il 10% dei contributi agli investimenti di ciascuna PMI fino all'approvazione della relativa relazione di valutazione

### Rapporti d'esercizio annui

Nel caso di contributi d'esercizio annui, a partire dall'attuazione dei provvedimenti, è necessario presentare alla segreteria un rapporto con i giustificativi dei costi d'esercizio annui alla fine di ogni anno contabile. Nel caso di un provvedimento che determina un consumo più elevato di elettricità è necessario dimostrare anche i certificati di provenienza acquistati per l'elettricità. È inoltre necessario giustificare le entrate derivanti dalla vendita di certificati e attestati, nonché le eventuali entrate provenienti da attività commerciali non direttamente collegate all'obiettivo perseguito dall'attuazione della misura. In caso di entrate sproporzionate, l'UFE valuta la possibilità di una riduzione o di una richiesta di rimborso del contributo finanziario.

Nel caso dei programmi settoriali, le PMI beneficiarie devono presentare all'ente responsabile del programma le relazioni annuali di attività.

### Esame dei rapporti presentati e della prestazione di progetto

L'UFE decide se i rapporti soddisfano tutte le prescrizioni e se i richiedenti hanno adempiuto gli obblighi.

### 3.5.3 Altre possibili verifiche

L'UFE può richiedere ulteriori informazioni se queste sono necessarie per concedere l'aiuto finanziario o per completare l'attuazione dei provvedimenti (cfr. art. 17 cpv. 3 OOCli).

L'UFE o la segreteria da esso incaricata possono esaminare o far esaminare da terzi i provvedimenti sostenuti nell'ambito del presente programma di promozione anche a prescindere dai rapporti. Sono possibili anche audit in loco. In tal caso, su richiesta della segreteria o dell'UFE, i richiedenti devono essere in grado di mettere a disposizione i documenti di progetto rilevanti in un formato digitale appropriato.

Per i programmi di settore, il soggetto responsabile del programma è tenuto a comunicare all'UFE tutte le informazioni importanti per valutare l'attuazione del programma di settore. L'UFE può esaminare i programmi di settore promossi o può farli verificare a terzi. Affinché tale verifica possa svolgersi senza problemi, il soggetto responsabile del programma è tenuto a mettere a disposizione in un formato digitale appropriato in particolare i dati delle imprese promosse, nonché le fatture che queste imprese trasmettono come base per l'erogazione della promozione per l'attuazione delle misure promosse.

## 3.6 Versamento degli aiuti finanziari

### 3.6.1 Contributi d'investimento

I contributi d'investimento vengono versati dall'UFE dopo l'approvazione del rapporto sull'attuazione (v. n. 3.5.2). Il 10 per cento dell'aiuto finanziario che in quel momento risulta ancora trattenuto viene erogato con l'approvazione del rapporto di valutazione.

Nel caso di provvedimenti particolarmente dispendiosi in termini di costi, possono essere effettuati anche pagamenti anticipati sotto forma di versamenti rateali prima che il provvedimento sia completamente attuato e la tecnologia o il processo sia messo in servizio. A tal fine, sulla base della domanda, vengono disposti obiettivi intermedi per lo stato di attuazione, che devono essere raggiunti affinché si possa procedere a un pagamento. Il raggiungimento degli obiettivi intermedi è comprovato dai rapporti sull'attuazione (v. cap. 3.5.2). Un versamento rateale può essere effettuato in misura corrispondente ai costi già sostenuti dal beneficiario dell'aiuto finanziario, e comunque al massimo per l'80 per cento dell'ammontare complessivamente disposto.

Se una relazione di attuazione è incompleta, l'erogazione della sovvenzione viene sospesa fino a quando la relazione non sarà stata presentata in forma completa e approvata.

Se per la domanda si sono associati più imprese o stabilimenti d'impresa, l'aiuto finanziario viene versato al rappresentante (di norma l'impresa come utente).

I provvedimenti per i quali è già stata confermata una promozione devono essere completamente attuati entro la fine del 2035 (cfr. art. 15 cpv. 1 OOCli). Se per allora l'attuazione non sarà completa, può essere richiesta la restituzione proporzionale degli importi già pagati.

Se un rapporto sull'attuazione è incompleto, l'aiuto finanziario viene trattenuto sino a quando il rapporto non sarà completo e approvato.

### 3.6.2 Contributi d'esercizio annui

I contributi d'esercizio annui vengono erogati annualmente dopo l'attuazione dei provvedimenti. Il primo pagamento viene effettuato alla fine del primo anno contabile dopo l'attuazione del provvedimento.

Alla fine di ogni esercizio contabile, l'impresa presenta le fatture relative alle spese operative effettivamente sostenute, nonché i documenti giustificativi delle eventuali entrate registrate nel corso dell'anno. Il contributo finanziario da erogare viene calcolato in base a tali costi effettivi e non potrà superare il massimale stabilito nella decisione sulla base dei costi operativi annuali presentati dal richiedente nella sua domanda

Se un rapporto d'esercizio annuale è incompleto, l'aiuto finanziario viene trattenuto sino a quando il rapporto non sarà completo e approvato.

I contributi d'esercizio annui possono essere accordati al massimo per sette anni. L'ultimo anno per il quale possono essere corrisposti contributi d'esercizio è il 2037 (cfr. art. 15 cpv. 2 OOCli).

### 3.6.3 Ultima erogazione possibile

L'effettivo versamento dei contributi d'investimento o dei contributi d'esercizio annui ha luogo non oltre il 31 dicembre 2038 (cfr. art. 18 cpv. 3 OOCli). A tal fine, a provvedimenti completati, il rapporto sull'attuazione completo e corretto, unitamente al conteggio conclusivo finale, dev'essere presentato alla segreteria entro il 1° luglio 2038. Se i conteggi sono presentati dopo tale data, non sussiste più alcun diritto a un aiuto finanziario. Dopo il 31 dicembre 2038 non saranno più erogati aiuti finanziari.

### 3.6.4 Mancato rispetto degli impegni

Se, nonostante diffida, i richiedenti non adempiono al proprio impegno o vi adempiono solo in modo inadeguato, l'aiuto finanziario non viene erogato in tutto o in parte oppure ne viene richiesta la restituzione (cfr. art. 28–30 LSu). Inoltre, può essere richiesta la restituzione proporzionale dell'aiuto finanziario se un impegno pertinente correlato a un provvedimento promosso non è stato attuato entro i termini o non è stato attuato.

Se c'è il rischio che gli impegni non vengano rispettati, ci si attende che i richiedenti prendano contatto con la segreteria. La segreteria può avviare uno scambio con i richiedenti e, ove possibile, indicare soluzioni e modalità per evitare il mancato rispetto degli impegni.

### 3.6.5 Deroche in caso di programmi di settore

In linea di principio le informazioni fornite in precedenza valgono in modo analogo anche per i programmi di settore. In particolare, risultano i seguenti scostamenti:

- L'UFE, di norma, trasferisce al soggetto responsabile del programma l'aiuto finanziario assegnato per il programma di settore a tappe. Un primo versamento avviene il prima possibile, affinché il programma possa prendere avvio. Gli ulteriori versamenti rateali vengono effettuati dopo aver raggiunto gli obiettivi intermedi concordati (v. cap. 3.5).
- Il soggetto responsabile del programma amministra il programma di settore con le risorse ricevute dall'UFE e assegna i fondi sotto forma di contributi d'investimento o contributi d'esercizio alle imprese partecipanti, purché queste soddisfino le condizioni previste dal programma di settore approvato e solo se le risorse erogate dalla Confederazione sono sufficienti. Se le risorse finanziarie non vengono utilizzate per il programma di settore nel periodo concordato (ad es. entro l'obiettivo intermedio successivo), l'UFE può richiederne la restituzione o può ridurre di conseguenza il versamento rateale per il periodo successivo. Le risorse erogate al soggetto responsabile del programma che, al completamento del programma di settore non sono state utilizzate, devono essere ritrasferite all'UFE.

## 4 Bandi di gara tematici

### 4.1 Introduzione

Il presente capitolo descrive le responsabilità e le procedure in caso di **bandi di gara** tematici (approccio top-down). Per la presentazione delle domande vengono pubblicati avvisi per temi specifici. Per le imprese, gli stabilimenti d'impresa e le associazioni di categoria, la partecipazione a un bando di gara tematico può avere i seguenti **vantaggi** rispetto alla presentazione di istanze dirette:

- Per i bandi di gara, la Confederazione può fissare valori soglia per la riduzione annua delle emissioni di gas serra o per le emissioni negative annue più bassi rispetto a quelli di cui al capitolo 2.2.3.
- La procedura di aggiudicazione monofase e bifase di un bando di gara segue una struttura chiara e, soprattutto per i progetti di ampia portata, offre ai richiedenti una maggiore sicurezza di pianificazione rispetto alle istanze dirette.

Per i bandi di gara tematici per programmi di settore si aggiunge il fatto che con tali bandi vengono sostenuti soprattutto quei settori con molte PMI che dipendono in maniera particolare da tecnologie e processi innovativi. Un bando di gara offre a questi settori la possibilità di elaborare un cronoprogramma per settore e, su questa base, un programma di settore meritevole di sostegno, nonché di avere un soggetto responsabile del programma.

Le prescrizioni e le modalità di cui tenere conto con la partecipazione a un bando di gara sono stabilite nella rispettiva documentazione. Nel presente capitolo vengono descritte le responsabilità e le procedure generali per i bandi di gara. Queste valgono in linea di principio **sia per domande di imprese e stabilimenti d'impresa (presentazioni singole) sia per domande per programmi di settore**. Tuttavia, i programmi di settore presentano procedure in parte diverse; inoltre, nei programmi di settore il soggetto responsabile del programma assume un ruolo speciale a livello organizzativo tra la segreteria e le imprese partecipanti: **per i programmi di settore si tengano presenti questi aspetti divergenti**.

Le responsabilità e le procedure in caso di istanze dirette, presentate indipendentemente dai bandi di gara (approccio bottom-up), non vengono trattate nel presente capitolo, bensì nel capitolo 3.

### 4.2 Chi può partecipare a bandi di gara tematici?

Ai bandi di gara tematici possono essere ammesse le domande di quegli attori che possono sottoporre anche istanze dirette di cui al capitolo 3.2: si tratta cioè di imprese e stabilimenti d'impresa (e raggruppamenti di imprese / stabilimenti d'impresa) nonché associazioni di categoria o soggetti responsabili del programma da loro incaricati. Quali siano gli attori effettivamente ammessi a un bando di gara è riportato nella relativa documentazione del bando.

### 4.3 Cosa può essere promosso

#### 4.3.1 Tecnologie e processi innovativi

I bandi di gara tematici possono aver luogo per i campi di applicazione per i quali sono possibili anche istanze dirette di cui al capitolo 2.2.1.

### 4.3.2 Criteri di esclusione ed eccezioni

Si applicano gli stessi criteri di esclusione e le stesse eccezioni delle istanze dirette di cui ai capitoli 2.2.4 e 2.2.5.

### 4.3.3 Criteri di valutazione

I criteri di valutazione si rifanno a quelli delle istanze dirette, ma possono essere adeguati ai rispettivi temi o campi dei bandi di gara.

## 4.4 Procedura di aggiudicazione

### 4.4.1 Disposizioni generali

Sono possibili sia la procedura bifase (con proposta preliminare e proposta completa) che la procedura monofase (soltanto proposta completa). Il tipo di procedura utilizzata dipende dalla portata e dalla complessità dei provvedimenti e viene stabilita nella documentazione del relativo bando di gara. Il seguente schema riporta lo svolgimento della procedura di aggiudicazione nei bandi di gara.




Figura 3: procedura di aggiudicazione per i bandi di gara tematici monofase e bifase.

### Procedura bifase

In caso di procedura bifase, viene in primo luogo presentata una **proposta preliminare**. Essa descrive soprattutto il contenuto generale e i punti essenziali dei provvedimenti in programma. Indicazioni più precise sui documenti e le informazioni da presentare sono riportate nella documentazione del bando. È anche possibile che in questa fase non debba ancora essere disponibile un cronoprogramma o cronoprogramma per settore completo (maggiori informazioni su questi cronoprogrammi: cfr. direttiva dell'UFE sui cronoprogrammi).

Se una proposta preliminare riceve un giudizio positivo, i richiedenti vengono invitati a presentare una domanda completa (proposta completa). L'invito a presentare una proposta completa non costituisce una garanzia di promozione.

Con la **proposta completa** devono essere presentati in linea di principio gli stessi documenti e le stesse informazioni richiesti per le istanze dirette (v. cap. 2.1 e 3.3.1); le modalità esatte sono specificate nella documentazione del bando.

L'UFE approva o respinge le domande tramite una decisione, in base a come queste si sono classificate nel bando di gara o in base al restante budget ancora disponibile.

#### Procedura monofase

Nella procedura monofase viene meno il passaggio della proposta preliminare. Viene invece presentata e valutata una proposta completa come descritto in precedenza.

### 4.5 Attuazione dei programmi di settore: ruolo del soggetto responsabile del programma

Si applicano le prescrizioni previste per l'attuazione di programmi di settore in caso di istanze dirette di cui al capitolo 3.4.

### 4.6 Monitoraggio e reporting

Le prescrizioni per le istanze dirette secondo il capitolo 3.5 valgono in modo analogo anche per i bandi di gara.

### 4.7 Versamento degli aiuti finanziari

Le prescrizioni per le istanze dirette secondo il capitolo 3.5 valgono in modo analogo anche per i bandi di gara.

## 5 Informazioni generali

### 5.1 Contatto per i richiedenti

Informazioni generali sul programma di promozione e sulla pubblicazione dei bandi di gara tematici sono consultabili sul seguente sito web: [www.bfe.admin.ch/promozione](http://www.bfe.admin.ch/promozione) > Decarbonizzazione > Incentivi alle tecnologie e processi innovativi.

Le informazioni presenti su questa pagina vengono regolarmente aggiornate. Domande e richieste possono essere rivolte a [mail@itinerio.info](mailto:mail@itinerio.info).

La presentazione formale delle domande (istanze dirette e bandi di gara tematici) si effettua preferibilmente tramite il modulo di trasmissione elettronica dell'UFE (<https://www.privaspHERE.com/e-uebermittlungBFE-Form?l=i&c=eTransmissionBFE>). Una piattaforma elettronica certificata consente una comunicazione sicura tra i richiedenti e l'UFE. È comunque ammesso l'invio tramite posta.

### 5.2 Comunicazione pubblica

Sottoscrivendo il modulo di domanda, i richiedenti dichiarano di acconsentire alla pubblicazione di informazioni sui provvedimenti promossi secondo l'articolo 20 OOCli e secondo la legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (legge sulla trasparenza, LTras, RS 152.3). L'UFE e l'UFAM pubblicano informazioni sui provvedimenti promossi e sui cronoprogrammi per settori. La pubblicazione avviene in particolare sul sito web del programma di promozione.

La pubblicazione delle informazioni serve a consentire l'utilizzo delle esperienze fatte dai cosiddetti «early movers» al fine di accrescere la probabilità di successo nell'attuazione di provvedimenti presso altre imprese. Si contribuisce in tal modo a far sì che entro il 2050 tutte le imprese presentino un saldo netto delle emissioni pari a zero.

Le informazioni vengono pubblicate nel rispetto del segreto di fabbricazione e d'affari. Vengono pubblicati i nomi e gli indirizzi di tutte le imprese coinvolte e dei rispettivi stabilimenti d'impresa. Oltre all'ammontare e alla forma dell'aiuto finanziario concesso, sono pubblicati con un sufficiente grado di dettaglio anche i contenuti pertinenti delle domande nonché i contenuti pertinenti dei rapporti e dei rapporti di valutazione. Vengono pubblicati anche i cronoprogrammi per settori, data la loro rilevanza per l'intero settore.

### 5.3 Imposta sul valore aggiunto

#### 5.3.1 Aiuti finanziari per le imprese / gli stabilimenti d'impresa

Gli aiuti finanziari nel quadro del presente programma di promozione sono sussidi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 lettera a della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull'IVA, LIVA, RS 641.20). L'IVA è ammissibile solo se è stata effettivamente pagata e non è stata rimborsata. I beneficiari del sussidio devono ridurre proporzionalmente la deduzione dell'imposta precedente (art. 33 cpv. 2 LIVA).

#### 5.3.2 Aiuti finanziari per i programmi di settore

Gli aiuti finanziari nel quadro del presente programma di promozione sono considerati sussidi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA. Spetta al soggetto responsabile del programma informare le PMI che alla fine ricevono i contributi di promozione del fatto che, trattandosi di sussidi, esse devono,

## Direttiva

in qualità di beneficiari, ridurre proporzionalmente la deduzione dell'imposta precedente (art. 33 cpv. 2 LIVA).

I sussidi utilizzati dal soggetto responsabile del programma per la copertura dei costi del programma e dei provvedimenti collaterali comportano per lo stesso una riduzione proporzionale dell'imposta precedente. Se a erogare le suddette prestazioni per il soggetto responsabile del programma è un terzo, la fornitura delle prestazioni è da considerarsi fiscalmente imponibile ai sensi della legislazione in materia di IVA. In questo caso, al soggetto responsabile del programma non spetta alcuna deduzione dell'imposta precedente.

L'attuale normativa prevede inoltre che, qualora il soggetto responsabile del programma sia una società semplice ai sensi dell'articolo 530 e seguenti. del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO, RS 220), questo soggetto sia da considerarsi un soggetto fiscale indipendente, assoggettato all'articolo 10 LIVA. Analogamente a quanto già osservato in precedenza, le prestazioni fornite dal socio alla società semplice (soggetto responsabile del programma) devono essere dichiarate come fiscalmente imponibili anche se nella domanda sono state indicate come prestazioni proprie.

## 6 Allegati

### Allegato A: campi di applicazione

**Importante:** l'elenco non è esaustivo e può essere ampliato nell'ottica dei bandi di gara tematici.

- **L'accoppiamento dei settori** per integrare i vettori energetici corrisponde all' utilizzo integrato di varie infrastrutture energetiche e vettori energetici, in particolare di elettricità, calore e gas (rinnovabile). Lato offerta, ciò avviene ad esempio trasformando l'elettricità (eccedente) in idrogeno e, lato domanda, utilizzando ad esempio il calore residuo derivante dalla produzione energetica o dai processi industriali per il (tele)riscaldamento. Inoltre, nell'accoppiamento dei settori, le **infrastrutture** sono importanti per
  - la trasformazione di un vettore energetico in un altro;
  - l'unione dei vettori energetici prodotti;
  - lo stoccaggio dei vettori energetici. I vettori energetici prodotti e stoccati, ad esempio in estate, possono successivamente essere messi a disposizione di altre imprese per consentire loro la decarbonizzazione del proprio consumo energetico.
- **Utilizzo del calore residuo e impianti di stoccaggio stagionali:** l'energia elettrica e termica serve per il riscaldamento, la ventilazione e la climatizzazione (RVC) di edifici, sale server e centri di dati. Gli impianti RVC producono però anche grandi quantità di calore residuo che deve essere dissipato. Soluzioni innovative possono comprendere componenti impiantistiche, tecnologie e sistemi innovativi che ad esempio consentono l'utilizzo del calore residuo con accumulo stagionale di calore.
- **Efficienza delle risorse / approcci dell'economia circolare:** questo campo di applicazione riguarda provvedimenti che aumentano l'efficienza delle risorse. Per efficienza delle risorse si intende il rapporto tra le risorse impiegate e il beneficio ottenuto, dove l'obiettivo consiste nel ridurre gli effetti sull'ambiente mediante la diminuzione dei gas serra. In questo campo di applicazione rientrano ad esempio nuove tecniche di riciclaggio (ad es. finalizzate a separare meglio i materiali e a riutilizzare i materiali di qualità) oppure anche provvedimenti nelle catene del valore a valle (ad es. per raggiungere percentuali di riparazione maggiori).
- **Trasporto:** il traffico merci su strada è composto da veicoli a diesel o benzina destinati al trasporto di merci con un peso complessivo fino a 3,5 tonnellate per i veicoli leggeri per il trasporto merci su strada e più di 3,5 tonnellate per quelli pesanti. L'elettrificazione dei veicoli sarà uno dei fattori dominanti per la decarbonizzazione di questo settore. In questo ambito di applicazione rientrano provvedimenti innovativi volti all'elettrificazione nonché la necessaria infrastruttura di ricarica. A titolo esemplificativo, le infrastrutture di ricarica capaci sia di fornire la potenza necessaria che i tempi di ricarica quanto più brevi possibili sono poco diffuse (fase iniziale della penetrazione sul mercato).
- **Calore di processo:** questo campo di applicazione riguarda le tecnologie che riducono le emissioni dei processi di produzione; la riduzione può avvenire tramite l'elettrificazione (diretta o indiretta), la sostituzione di combustibili fossili con combustibili rinnovabili (ad es. idrogeno rinnovabile, gas sintetici) o l'impiego di approvvigionamento di calore rinnovabile (solare termico, geotermia ecc.). Il calore di processo rappresenta anche un'importante fonte di calore residuo che dovrebbe essere riutilizzata nei processi industriali con temperature più basse e/o nel riscaldamento / nella preparazione di acqua calda. In questo campo di applicazione rientrano anche le tecnologie innovative di questo settore.
- **CCS, CCU e NET:** questo campo di applicazione include le tecnologie che prelevano il CO<sub>2</sub> dall'atmosfera o dal flusso dei gas di scarico e lo immagazzinano. La seguente tabella fornisce una panoramica delle categorie che si collocano in questo ambito:

Descrizione	Fonte di CO <sub>2</sub>	Stoccaggio e impiego del CO <sub>2</sub> <sup>8</sup>
<b>CCS fossile o legato ai processi:</b> tecnologie che catturano e immagazzinano negli impianti il CO <sub>2</sub> fossile e legato ai processi.	– Fossile	– Permanente, geologico
<b>CCUS fossile o legato ai processi:</b> provvedimenti per lo stoccaggio permanente in prodotti del CO <sub>2</sub> fossile o legato ai processi.	– Fossile	– Permanente, in prodotti (ad es. calcestruzzo riciclato)
<b>CCU fossile o legato ai processi:</b> tecnologie che catturano e utilizzano negli impianti il CO <sub>2</sub> fossile e legato ai processi, riducendo così i GES.	– Fossile	– Temporaneo, in prodotti (ad es. carburanti sintetici)
<b>Tecnologie a emissioni negative:</b> – CCS della bioenergia (BECCS) – Rimozione diretta dell'aria – CCS (DACCS) – CCUS della bioenergia (BECCUS) – Rimozione diretta dell'aria – CCUS (DAC-CUS)	– Biogenico – Atmosferico	– Permanente, geologico – Permanente, in prodotti (ad es. calcestruzzo riciclato)
CCU della bioenergia (BECCU)	– Biogenico	– Temporaneo, in prodotti (ad es. carburanti sintetici)
Rimozione diretta dell'aria – CCU (DACCUS)	– Atmosferico	– Temporaneo, in prodotti (ad es. carburanti sintetici)

Tabella 10: campi di applicazione dei provvedimenti per la cattura del CO<sub>2</sub>

<sup>8</sup> I requisiti relativi alla permanenza dello stoccaggio, alla notifica delle perdite e all'obbligo di rendicontazione si rifanno al nuovo allegato 19 Stoccaggio e sequestro chimico del CO<sub>2</sub> dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> parzialmente riveduta (stato consultazione del 26 giugno 2024). Per i provvedimenti in impianti nel SSQE o con un impegno di riduzione, lo stoccaggio geologico deve avvenire in un sito di stoccaggio approvato e iscritto a registro fondiario in Svizzera oppure in un sito di stoccaggio all'estero approvato ai sensi della direttiva 2009/31/CE<sup>8</sup>.

## Allegato B: requisiti per i gestori nel SSQE

### **Prova della causalità della promozione**

I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili che partecipano al SSQE devono indicare il nesso causale della promozione e dell'attuazione del provvedimento. Per determinare questo nesso causale si confronta lo scenario «*Attuazione del provvedimento con aiuto finanziario*» con lo scenario di riferimento «*Assenza di aiuto finanziario*».

Lo scenario di riferimento deve essere plausibile e riflettere in maniera reale i fattori determinanti al momento della decisione di investimento. Deve corrispondere allo scenario di riferimento utilizzato per il calcolo della riduzione prevista delle emissioni di gas serra (art. 13, cpv. 4c OOCI). Come scenari di riferimento, a seconda del caso di applicazione vengono prese in considerazione due alternative:

1. Mancato intervento (o rinvio dell'investimento oltre la durata dell'effetto della misura considerata nella domanda): proseguimento dell'esercizio dell'impianto attuale; oppure
2. Investimento in una misura alternativa: investimento in tecnologie convenzionali (entro la durata dell'effetto della misura)

Se come scenario di riferimento viene scelto l'investimento in un'alternativa, è necessario descrivere questo provvedimento alternativo e il suo impatto, considerando anche gli effetti della partecipazione al SSQE.

Se come scenario di riferimento viene scelto il mancato investimento o il suo rinvio temporale, occorre dimostrare che anche gli incentivi creati tramite il SSQE non produrrebbero a medio e lungo termine un incentivo sufficiente ad attuare il provvedimento. In caso di rinvio è inoltre necessario indicare l'anno d'attuazione previsto.

Occorre indicare in maniera adeguata che il gestore, senza l'aiuto finanziario richiesto, agirebbe secondo lo scenario di riferimento. I documenti devono essere aggiornati e riflettere il momento della decisione relativa all'investimento. La forma della prova è libera, ma il contenuto deve essere coerente con la prova della proporzionalità. Sono possibili, ad esempio:

- documenti interni come documenti ufficiali degli organi direttivi, valutazioni dei rischi, rapporti finanziari e relazioni su scenari d'investimento e d'esercizio, piani operativi interni, informazioni su previsioni finanziarie e in termini di domanda e di costi ecc.;
- documenti presentati agli istituti finanziari per reperire capitale di terzi;
- valutazioni di esperti esterni o associazioni industriali come perizie, studi sul progetto da valutare e previsioni di consulenti indipendenti;
- valutazioni del settore pubblico come analisi di mercato di autorità statali, risultati di consultazioni pubbliche ecc.

Inoltre, occorre confermare con la firma che, senza l'aiuto finanziario richiesto secondo l'articolo 6 LOCI, si agirebbe secondo lo scenario di riferimento. La firma deve essere apposta dal destinatario della decisione (possibile solo per i gestori di impianti nel SSQE), da uno dei titolari di una procura sul conto registrati nel Registro dello scambio di quote di emissioni o da una delle persone incaricate di convalidare le transazioni registrate nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

### Prova della proporzionalità

I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili che partecipano al SSQE devono dimostrare che i costi dei provvedimenti non sono ammortizzabili neanche in una prospettiva di lungo periodo e che l'attuazione dei provvedimenti non fa prevedere alcuna redditività. La mancanza di aspettative in termini di ammortamento e redditività viene quantificata determinando la lacuna di finanziamento per l'attuazione dei provvedimenti.

Ai fini della determinazione della lacuna di finanziamento, per lo scenario di promozione «*Attuazione del provvedimento con aiuto finanziario*» e lo scenario di riferimento «*Assenza di aiuto finanziario*» deve essere presentata una quantificazione che riporti tutti i costi e le entrate sostanziali, il costo medio ponderato stimato del capitale (weighted average cost of capital – «WACC») per lo sconto di flussi di pagamento futuri, il valore finale e il valore del capitale (net present value – «NPV») durante la durata dell'effetto dei provvedimenti.

A tal proposito occorre tenere presente quanto segue:

- I costi e le entrate sostanziali devono essere considerati su tutta la durata dell'effetto della misura. Tra i costi sostanziali da considerare rientrano, oltre alle spese di investimento e di esercizio, in particolare anche i costi per i diritti di emissione e i guadagni e risparmi previsti dallo scambio di diritti di emissione.
- Per la proiezione dell'andamento dei prezzi dei diritti di emissione bisognerebbe innanzitutto basarsi sulle informazioni delle autorità statali della Svizzera o dell'UE. Si dovrebbe fare ricorso a ulteriori analisi interne o esterne solo nel caso in cui tali proiezioni non siano sufficienti, ad esempio perché il progetto ha una durata degli effetti più lunga della proiezione statale o perché non sono disponibili proiezioni statali adeguate. Per rendere la proiezione più precisa si consiglia inoltre di simulare diversi scenari di andamento dei prezzi (scenario di base – scenario peggiore – scenario migliore), in modo da garantire il corretto esito della valutazione.
- I flussi di pagamento futuri devono essere scontati applicando il costo medio ponderato stimato del capitale (WACC) del richiedente. A tal proposito bisogna fare riferimento o al WACC consueto per il gestore (dimostrabile ad es. con documenti interni) o ai valori medi pubblicamente disponibili.
- Se i provvedimenti promossi hanno un valore residuo oltre il periodo di promozione (ad es. nel caso di provvedimenti infrastrutturali), questo valore finale («terminal value») deve essere indicato in forma adeguata nella prova.
- Se l'assenza del provvedimento viene identificata come scenario di riferimento, il valore del capitale per lo scenario di riferimento può essere fissato a zero.

Le ipotesi formulate devono essere realistiche ed essere basate su fonti attendibili. Se nella determinazione dei benefici e dei costi nonché delle entrate emergono delle incertezze, queste devono documentate. Il gestore deve motivare le ipotesi alla base di ogni aspetto della quantificazione, nonché spiegare e giustificare i metodi utilizzati.

Per rispettare i requisiti relativi alla non proporzionalità dei costi nel lungo periodo secondo l'art. 11, cpv. 3, lett. a, OOCli, è necessaria una soglia di rilevanza. I requisiti si considerano soddisfatti se la lacuna di finanziamento corrisponde ad almeno il 10 per cento della somma dei costi di investimento e dei costi di esercizio durante l'intera durata dell'effetto della misura.

Per facilitare i calcoli necessari a dimostrare la proporzionalità, il richiedente può utilizzare la [scheda finanziaria per le imprese del SSQE](#).

## Verifica

La prova della proporzionalità deve essere verificata da un ente idoneo e indipendente. Alla prova deve essere accluso il rapporto di verifica.

## Obblighi di notifica

Nell'ambito della partecipazione a un bando di gara organizzato dall'UFE (art. 12 cpv. 3 OOCli) o alla presentazione della domanda di aiuto finanziario (art. 13 OOCli), i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili devono notificare che partecipano al SSQE. La segreteria informa l'UFAM ([emissions-trading@bafu.admin.ch](mailto:emissions-trading@bafu.admin.ch))

**Nota:** per le prove occorre fare riferimento al capitolo 2.2.4 della presente direttiva. Non è necessario che i documenti e i dati già presentati per la richiesta di promozione vengano nuovamente presentati per la prova della causalità e la prova della proporzionalità.

Per quanto riguarda la forma delle prove, i gestori sono liberi. Tuttavia, si consiglia di seguire la seguente lista di controllo. A prescindere da questa lista di controllo, l'UFAM e l'UFE possono chiedere ai richiedenti informazioni aggiuntive, se queste sono necessarie per la valutazione della domanda. La lista di controllo non sostituisce la verifica caso per caso e non costituisce una consulenza legale.

## Prova della causalità della promozione

- 1) Scenario di promozione «*Attuazione del provvedimento con aiuto finanziario*»: i documenti della domanda di aiuto finanziario riproducono questo scenario in maniera completa o ci sono delle integrazioni che possono essere rilevanti per la prova della causalità della promozione? In quest'ultimo caso, i documenti aggiuntivi sono allegati alla prova?
- 2) Scenario di riferimento «*Assenza di aiuto finanziario*»:
  - a. gli investimenti in un'alternativa che avrebbero ridotto meno tonnellate di CO<sub>2</sub>eq o ottenuto meno emissioni negative sarebbero stati effettuati? Se sì, di quali provvedimenti alternativi si tratta e qual è il loro impatto (considerando anche gli effetti della partecipazione al SSQE)?
  - b. Se, invece di investire in alternative, non si fosse effettuato alcun investimento o se gli investimenti fossero stati rinviati nel tempo, fino a quando sarebbero stati differiti? In che misura il SSQE offre a medio e lungo termine troppo pochi incentivi per gli investimenti? Come influisce lo scenario di riferimento sui costi d'esercizio annui?
  - c. Quali documenti che riflettono il momento della decisione sull'investimento possono dimostrare in maniera adeguata che, senza l'aiuto finanziario richiesto, si agirebbe secondo lo scenario di riferimento (v. esempi cap. 2.2.4)?
- 3) Una persona autorizzata<sup>9</sup> ha confermato mediante la propria firma che, senza l'aiuto finanziario richiesto secondo l'articolo 6 LOCl, si agirebbe secondo lo scenario di riferimento?

## Prova della proporzionalità (per i requisiti v. cap. 2.2.4)

- 4) A quanto ammontano i costi e le entrate sostanziali per lo scenario «*Attuazione del provvedimento con aiuto finanziario*» e per lo scenario di riferimento per tutta la durata dell'effetto della misura?

---

<sup>9</sup> Destinatario della decisione (possibile solo in caso di gestori di impianti nel SSQE) o uno dei titolari di una procura sul conto registrati nel Registro dello scambio di quote di emissioni o una delle persone incaricate di convalidare le transazioni registrate nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

## Direttiva

- 5) Come sono stati calcolati i costi nonché i guadagni e risparmi previsti dallo scambio di diritti di emissione? Di che numero di diritti di emissione e di quale prezzo per diritto di emissione tiene conto il calcolo?
- 6) Nel calcolo, i flussi di pagamento futuri sono stati scontati applicando il costo medio ponderato stimato del capitale (WACC)? A tal fine è stato utilizzato il WACC consueto per il richiedente o è stato fatto riferimento a valori medi pubblicamente disponibili?
- 7) I provvedimenti promossi hanno un valore residuo che va oltre il periodo di promozione? Se sì, questo valore finale («terminal value») è stato riportato nel calcolo in forma adeguata?
- 8) Tutte le ipotesi e tutti i metodi usati per il calcolo sono realistici, si basano su fonti attendibili e sono motivati? Sussistono delle incertezze? E se sì, sono documentate e motivate?
- 9) A quanto ammonta in percentuale la differenza tra la lacuna di finanziamento<sup>10</sup> e la somma dei costi di investimento e dei costi d'esercizio durante l'intera durata dell'effetto della misura?
- 10) I punti dal 4 al 9 sono stati riportati nella prova della proporzionalità ed è stato quindi dimostrato in modo trasparente e comprensibile che i costi dei provvedimenti non sono ammortizzabili neanche in una prospettiva di lungo periodo e che l'attuazione dei provvedimenti non fa prevedere alcuna redditività?

## Verifica

- 11) La prova della proporzionalità è stata verificata da un ente idoneo e indipendente e il rapporto di verifica è stato accluso a tale prova?

## Esempio semplificato di una possibile rappresentazione dei dati rilevanti

Informazioni conformemente alla domanda di aiuto finanziario		Scenario di promozione	Scenario di riferimento
1	Costi d'investimento essenziali per l'intera durata dell'effetto della misura	CHF	CHF
2	Costi d'esercizio essenziali per l'intera durata dell'effetto della misura	CHF	CHF
3	Ricavi previsti dai diritti di emissione per l'intera durata dell'effetto della misura	CHF	CHF
4	Somma dei costi di investimento e dei costi d'esercizio essenziali durante l'intera durata dell'effetto della misura	CHF	n/a
5	Lacuna di finanziamento in CHF: scenario di promozione (1+2-3) meno lo scenario di riferimento (1+2-3)	CHF	
8	Lacuna di finanziamento in percentuale rispetto alla somma dei costi di investimento e dei costi d'esercizio durante l'intera durata dell'effetto della misura (deve essere $\geq 10\%$ affinché l'onere in termini di costi sia considerato sproporzionato nel lungo periodo)	%	

<sup>10</sup> La lacuna di finanziamento è la differenza tra le entrate conseguite e i costi (compresi investimenti ed esercizio) del progetto sostenuto (scenario di promozione) e lo scenario di riferimento.